



## **DOCUMENTAZIONE M.O.G. EX D.LGS. 231/2001**

- M.O.G. PARTE GENERALE
- M.O.G. INDICE PARTE SPECIALE
- CODICE ETICO



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO	M.O.G. PARTE GENERALE
Adozione	15.12.23

# **LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO**

## **MODELLO ORGANIZZATIVO**

### **Modello di Governance con Comitato Esecutivo**

**AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001**

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO	M.O.G. PARTE GENERALE
Adozione	15.12.23

## SOMMARIO

DEFINIZIONI .....	4
1) PREMESSA .....	6
1.1) Il modello di organizzazione, gestione e controllo della Lega Pro .....	6
2) IL SISTEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 .....	8
2.1) Il Decreto legislativo 231/2001 .....	8
2.2) I reati presupposto .....	11
2.3) L'adozione del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa .....	28
3) IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO .....	32
3.1) L'attività e la struttura organizzativa della Lega Pro .....	32
3.2) Destinatari del Modello e formazione continua del personale .....	35
3.3.) Modello organizzativo e Codice Etico .....	37
3.4) Modalità di elaborazione del modello e del suo progressivo aggiornamento .....	38
3.5) Funzione e contenuto del Modello .....	39
4) L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	41
4.1) Funzione e composizione .....	41
4.2) <i>Reporting</i> e flussi informativi .....	45
4.2.1) <i>Reporting</i> annuale dell'Odv al Consiglio Direttivo di Lega Pro ....	45

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

4.2.2) Flussi informativi degli Organi e Uffici verso l’Odv.....	46
4.3) Segnalazioni di possibili violazioni del Modello .....	46
4.4) Obblighi di informativa.....	46
4.5) Verifiche periodiche .....	47
5. WHISTLEBLOWING. ASPETTI GENERALI E RINVIO AL PROTOCOLLO.....	49
6. SISTEMA DISCIPLINARE.....	52
6.1) Principi generali .....	52
6.1.1) Tassatività di illeciti e sanzioni .....	52
6.1.2) Proporzionalità e adeguatezza tra illecito e sanzioni .....	54
6.1.3) Pubblicità e trasparenza.....	55
6.2) Soggetti a cui è attribuito il potere sanzionatorio.....	56
6.3) Le sanzioni .....	56
6.3.1) Sanzioni nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Comitato Etico nonché degli altri dirigenti federali di natura elettiva e di nomina assembleare..	56
6.3.2) Le sanzioni nei confronti di altri soggetti tesserati FIGC che svolgono attività nell’ambito della Lega Pro .....	57
6.3.3) Sanzioni nei confronti dei responsabili degli Uffici e dei dipendenti della Lega pro .....	57
6.3.4) Sanzioni nei confronti dei terzi (fornitori, consulenti, etc.) .....	60
6.4) Procedimento di irrogazione delle sanzioni .....	60

### DEFINIZIONI

- **Attività sensibili:** le attività di Lega Pro nell'ambito delle quali si ritiene sussistente un rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001;
- **Campionato:** terza serie professionistica del campionato italiano di calcio maschile, articolato in un'unica Divisione formata da tre gironi di 20 squadre ciascuno.
- **Codice Etico:** codice etico adottato da Lega Pro;
- **CCNL:** contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore;
- **Consulenti:** coloro che prestano attività di consulenza sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione, comunque denominato;
- **Dipendenti:** tutti i dipendenti della Lega Pro (compresi i dirigenti);
- **d.lgs. 231/2001:** il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- **Federazione o F.I.G.C.:** Federazione Italiana Giuoco Calcio;
- **Linee Guida:** le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo *ex* d.lgs. 231/2001 aggiornate al gennaio 2023;
- **Modello:** il modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal d.lgs. 231/2001;
- **N.O.I.F.:** Norme organizzative interne della F.I.G.C.;
- **Operazioni Sensibili:** operazione o attività dell'Associazione nell'ambito della quale può essere commesso un reato-presupposto della responsabilità della società *ex* d.lgs. 231/2001;
- **Organismo di Vigilanza o ODV:** organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;
- **P.A.:** la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- **Partner:** le controparti contrattuali della Lega Pro, sia persone fisiche che giuridiche, con cui la medesima addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata;

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

- **Processi Sensibili:** processo dell'Associazione nel cui ambito ricorre il rischio teorico di commissione dei Reati;
- **Reati:** i reati presupposto che determinano l'applicazione della disciplina prevista dal d.lgs. 231/2001;
- **RSPP:** il responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, ossia il soggetto in possesso dei requisiti professionali indicati nel d.lgs. 81/2008, designato dal datore di lavoro al fine di coordinare le attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i lavoratori;
- **Statuto:** Statuto della Lega Italiana Calcio Professionistico;
- **Statuto Federale:** Statuto della F.I.G.C.;
- **Sistema disciplinare:** Sistema disciplinare adottato da Lega Pro, che comporta l'irrogazione delle sanzioni ivi previste, nel rispetto del procedimento descritto, per le violazioni del Modello e del Codice Etico;
- **Società affiliate:** le società calcistiche affiliate alla F.I.G.C. ed iscritte al campionato di Lega Pro;
- **Società associate:** Società calcistiche associate alla Lega Pro;
- **Stagione sportiva:** il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo in cui si svolgono i campionati di calcio professionistico;
- **Statuto federale:** Statuto della F.I.G.C.;

## 1) PREMESSA

### 1.1) IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA LEGA PRO

La Lega Italiana Calcio Professionistico (d'ora in avanti Lega Pro), particolarmente attenta all'esigenza di assicurare, nello svolgimento della propria attività, condizioni di legalità, correttezza e trasparenza - a tutela della propria posizione ed immagine all'interno dell'ordinamento calcistico italiano, delle aspettative delle Associate e del lavoro dei propri dipendenti - ha già da tempo adeguato la propria organizzazione e gestione alle esigenze espresse dal Decreto Legislativo 231/2001 (d'ora in avanti Decreto).

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - al di là delle prescrizioni del Decreto - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Lega Pro o che abbiano rapporti con la stessa, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto stesso.

Con l'approvazione nel 2016 del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo e la contestuale nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza, Lega Pro ha pertanto riaffermato la propria sentita adesione ai principi di lealtà e probità già espressi nel Codice Etico, implementando al contempo all'interno dell'Associazione le procedure finalizzate al rispetto della legalità e della trasparenza.

La progressiva introduzione di nuovi reati all'interno del Decreto e la modificazione della *governance* dell'Associazione, conseguente all'approvazione del nuovo Statuto, ha imposto nel 2023 un aggiornamento del Modello, che consideri gli illeciti introdotti ed il nuovo assetto di governo ai fini dell'adeguamento delle procedure e dei protocolli interni.

Il Modello di Lega Pro è formato dalla presente Parte Generale, da una Parte Speciale suddivisa in moduli che prendono in considerazione i reati astrattamente verificabili, dal Codice Etico, dai Protocolli adottati nei settori sensibili (ove sono

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

dettagliatamente previsti anche i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza), da un'appendice normativa che descrive tutti i reati presupposto, fornendo al contempo un case study per le fattispecie più rilevanti, dal rapporto di risk assessment e gap analysis, da tutte le procedure richiamate nel Modello e negli allegati.

## 2) IL SISTEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

### 2.1) IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito nel testo anche “Decreto”), ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità degli enti per gli illeciti conseguenti alla commissione di un reato.

Si tratta di un sistema di responsabilità autonomo, caratterizzato da presupposti e conseguenze distinti da quelli previsti per la responsabilità penale della persona fisica.

In particolare, l’Associazione può essere ritenuta responsabile se, prima della commissione del reato da parte di un soggetto ad esso funzionalmente collegato, non aveva adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a evitare reati della specie di quello verificatosi.

Destinatari della disciplina, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del Decreto, sono “*gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica*” (art. 1, comma 2).

Presupposto per l’applicazione della disciplina in esame è la **commissione di uno dei reati indicati negli articoli 24** e seguenti del Decreto, elenco più volte oggetto, come si vedrà, di ampliamento da parte del legislatore.

La responsabilità dell’Associazione può sussistere tuttavia soltanto qualora uno dei reati presupposto venga commesso da parte di uno dei seguenti soggetti:

- **apicali**, ossia persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell’Associazione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e che svolgono, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso;

- **persone sottoposte** alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali.

Sotto il profilo oggettivo, l’Associazione può essere ritenuta responsabile dell’illecito solo qualora il **reato presupposto sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio**.

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

L'interesse impone all'interprete una valutazione di tipo finalistica, e può sussistere anche qualora l'Associazione non abbia tratto alcun vantaggio dalla condotta illecita. Al contrario, il vantaggio è inteso in termini di utilità concreta che l'Associazione ha tratto dalla condotta inosservante, e può essere valutata anche *ex post*.

Nei reati colposi, come ad esempio quelli in materia di infortuni sul lavoro, l'interesse o il vantaggio non può tuttavia essere valutato con riferimento all'evento lesivo, e deve pertanto essere vagliato avendo riguardo alla condotta inosservante delle norme cautelari.

Sul piano soggettivo della colpevolezza, l'Associazione risponde se non ha adottato le misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello realizzato.

In particolare, se il **reato è commesso da soggetti apicali, l'Associazione è responsabile se non dimostra che:**

- ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a impedire reati della specie di quello commesso (art. 6, comma 1, lett. a, decreto 231);

- ha istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il quale abbia effettivamente vigilato sull'osservanza dei modelli;

- il reato è stato commesso per fraudolenta elusione del modello da parte del soggetto apicale infedele.

Quando il fatto illecito è realizzato da un **soggetto sottoposto**, è al contrario la pubblica accusa a dover provare che la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte degli apicali.

Questi obblighi non possono ritenersi violati se, prima della commissione del reato, l'Associazione abbia adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7, comma 2).

Il modello, per avere efficacia esimente, deve in particolare prevedere – coerentemente alla natura e alla dimensione dell'Associazione - misure idonee a

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

La responsabilità dell'Associazione può inoltre ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella sola forma del tentativo (art. 26 del Decreto), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei inequivocabilmente diretti a commettere il delitto ma l'azione non si compie o l'evento non si verifica per circostanze estranee alla volontà del suo autore (art. 56 c.p.). In tal caso, le sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'Associazione sono ridotte, come per l'autore del reato, da un terzo alla metà.

Sotto il profilo concorsuale, la responsabilità dell'Associazione può inoltre sussistere anche laddove il dipendente autore dell'illecito abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei alla sua organizzazione.

### La responsabilità dell'Associazione sussiste anche:

- in relazione a reati commessi all'estero (art. 4 D. lgs. 231/2001), purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- qualora l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile, o ancora se il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia (art. 8 D. lgs. 231/2001).

Con riferimento alla pena, il Decreto prevede a carico dell'Associazione sanzioni di natura pecuniaria e interdittiva, oltre alla pubblicazione della sentenza di condanna.

Le sanzioni pecuniarie irrogabili si fondano su **un sistema di quote**: in relazione a ciascun illecito il Decreto individua infatti un numero minimo e massimo di quote (che non può mai essere inferiore a cento e superiore a mille), e determina altresì l'importo delle singole quote tra un minimo di circa 258 euro a un massimo di circa 1549 euro.

Sempre sotto il profilo patrimoniale, in caso di condanna, è sempre disposta la **confisca del prezzo o del profitto del reato**, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente il prezzo o il profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto stesso.

Con riferimento alle **sanzioni interdittive**, il Decreto individua quali ulteriori conseguenze negative applicabili all'Associazione in caso di condanna:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Considerata l'elevata pervasività delle sanzioni interdittive, esse non possono essere applicate indiscriminatamente, ma devono essere dirette nei confronti dello specifico settore in cui è stato realizzato l'illecito e adeguatamente modulate in ossequio ai principi di adeguatezza, proporzionalità e sussidiarietà.

Infine, il giudice, se applica sanzioni interdittive, può anche disporre la **pubblicazione della sentenza di condanna** su uno o più giornali unitamente all'affissione nel comune ove l'ente ha sede.

### **2.2) I REATI PRESUPPOSTO**

L'elenco aggiornato dei reati presupposto della responsabilità dell'ente è il seguente:

- **Art. 24, D.lgs. n.231/2001: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture** (rubrica modificata da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020), che a sua volta ricomprende:

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022];

-Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022];

- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022];

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020];

- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020].

**Art. 24-bis**, D.lgs. n. 231/2001: Delitti informatici e trattamento illecito di dati [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.lgs. n. 7 e 8/2016], che a sua volta ricomprende:

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021];

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021];

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021];

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021];

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);

- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);

- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

**Art. 24-ter**, D.lgs. n. 231/2001: Delitti di criminalità organizzata (articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009, modificato dalla L. 69/2015 e successivamente dalla L.n.236 /2016), che a sua volta ricomprende:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014];

- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016];

- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);

- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

**Art. 25, D.Lgs.n.231/2001: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (-rubrica modificata da D.Lgs.n.75 del 14 Luglio 2020), che a sua volta ricomprende:**

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019];

- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];

- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015];

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019];
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019];
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020], quando “il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea”;
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020], quando “il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea”;
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020], quando “il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea”.

**Art. 25-bis**, D.Lgs. n. 231/2001: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento ([articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016), che a sua volta ricomprende:

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

**Art. 25-bis.1**, D.Lgs. n. 231/2001: **Delitti contro l'industria e il commercio** (articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009), che a sua volta ricomprende:

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.);
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

**Art. 25-ter**, D.lgs. n. 231/2001: Reati societari (articolo aggiunto dal D.lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e successivamente dal D.lgs. n.38 /2017), che a sua volta ricomprende:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L n. 69/2015];
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005];
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)  
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019];
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019];
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

- “False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare”, art. 54 D.lgs. 19/2023 [articolo aggiunto dal D.lgs 2 marzo 2023, n. 19]

**Art. 25-quater**, D.Lgs. n. 231/2001: Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003], che a sua volta ricomprende:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018];
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015];
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.lgs. 21/2018];
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2);

**Art. 25-quater.1**, D.Lgs. n. 231/2001: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006], che a sua volta ricomprende:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p., commi I e II).

**Art. 25-quinquies**, D.Lgs. n. 231/2001: Delitti contro la personalità individuale [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016 e successivamente dalla L.n.236 / 2016 e poi ancora dalla Legge 110 del 14 Luglio 2017], che a sua volta ricomprende:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021];
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.lgs. 21/2018];
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021].

**Art. 25-sexies**, D.lgs. n. 231/2001: Reati di abuso di mercato (articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005), che a sua volta ricomprende:

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021];
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021];
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014, richiamato da art. 187-quinquies D.lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018];
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014, richiamato da art. 187-quinquies D.lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018].

**Art. 25-septies**, D.Lgs. n. 231/2001: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme

antifortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007), che a sua volta ricomprende:

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.);
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.).

**Art. 25-octies**, D.lgs. n. 231/2001: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs.n.195 dell'8 novembre 2021), che a sua volta ricomprende:

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021];
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021];
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021];
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021].

**Art. 25-octies.1**, D.lgs. n. 231/2001: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (articolo inserito dal D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021), che a sua volta ricomprende:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.).

**Art. 25-novies**, D.Lgs. n. 231/2001: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009), che a sua volta ricomprende:

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3);

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis);

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;

- predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1);

- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2);

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941);

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941);

- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

**Art. 25-decies**, D.Lgs. n. 231/2001: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009), che a sua volta ricomprende:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

**Art. 25-undecies**, D.Lgs. n. 231/2001: Reati ambientali (articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015 e da D.Lgs.n.116 del 3 settembre 2020), che a sua volta ricomprende:

- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);

- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);

- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);

- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137);

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256);

- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257);

- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259);

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258);

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018];

- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis);

- Sanzioni (D.lgs. n. 152/2006, art. 279);

- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8);

- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9);

- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).

**Art. 25-duodecies**, D.Lgs. n. 231/2001: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012 e modificato dalla legge n.161 del 17 ottobre 2017), che a sua volta ricomprende:

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998);

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998).

**Art. 25-terdecies**, D.Lgs. n. 231/2001: Razzismo e xenofobia (articolo aggiunto dalla L. 167 del 20 novembre 2017 per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI-Giustizia e affari interni), che a sua volta ricomprende:

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018].

**Art. 25-quaterdecies**, D.Lgs. 231/2001: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (articolo aggiunto dall' Art. 5 della Legge n. 39 del 03 Maggio 2019), che a sua volta ricomprende:

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989);

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989).

**Art. 25-quinquiesdecies**, D.Lgs.n.231/01: Reati tributari (articolo aggiunto dall'Art. 9 del Decreto Legge n. 124 del 26 Ottobre 2019 coordinato con Legge di conversione n. 157 del 19 Dicembre 2019, ampliato dal D.Lgs.n.75 del 14 Luglio 2020 e modificato da D.Lgs.n.156 del 4 Ottobre 2022), che a sua volta ricomprende:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000);

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000);

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000);

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000);

- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000);

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

- Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000), se commesso “nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro” [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020];

- Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000), se commesso “nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro” [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020];

- Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000), se commesso “nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro” [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020].

**Art. 25-sexiesdecies**, D.Lgs.n.231/2001: Reato di contrabbando - diritti di confine (articolo aggiunto dal D.Lgs.n.75 del 14 Luglio 2020), che a sua volta ricomprende:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);

- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);

- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);

- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);

- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);

- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);

- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

**Art.25-septiesdecies**, D.Lgs.n.231/01: Delitti contro il patrimonio culturale (articolo aggiunto da L.n.22 del 09 Marzo 2022), che a sua volta ricomprende:

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

**Art.25- duodevicies**, D.Lgs.n.231/01: Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (articolo aggiunto da L.n.22 del 09 Marzo 2022), che a sua volta ricomprende:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

**2.3) L'ADOZIONE DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO" QUALE POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.**

L'adozione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo può portare all'esonero dalla responsabilità qualora l'Associazione abbia adottato un sistema di prevenzione dei reati attraverso l'adozione di misure idonee, in grado di prevenire le condotte illecite e di ridurre il rischio della loro commissione.

Come anticipato, l'articolo 6 del Decreto prevede che, qualora il reato sia stato commesso da soggetti in posizione "apicale", l'Associazione non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

Lo stesso articolo 6, al comma secondo, chiarisce in particolare che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Associazione in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- f) prevedere un'idonea procedura sul whistleblowing ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis, d.lgs. 231/2001.

Per quanto riguarda invece i soggetti «sottoposti all'altrui direzione o vigilanza», l'articolo 7 del Decreto prevede che l'Associazione è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tuttavia, è esclusa l'inosservanza dei predetti obblighi di direzione o vigilanza se l'Associazione, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La medesima disposizione, al comma 4, chiarisce che l'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

A contrario, in caso di mancata adozione e/o efficace attuazione dei Modelli (o laddove gli stessi non siano stati ritenuti idonei dal giudice), l'Associazione rimane soggetta alla responsabilità amministrativa.

In tale ambito, i Modelli devono pertanto:

(i) identificare i rischi di effettiva commissione dei reati considerati dal Decreto, analizzando il contesto specifico ed individuando, all'interno delle strutture interne, le aree, i soggetti e le modalità con le quali possano essere commessi i suddetti reati;

(ii) predisporre (ed aggiornare) un sistema di controllo preventivo che, attraverso un'attività continuativa che tenga conto anche dei mutamenti delle dinamiche interne, preveda dei protocolli procedurali che siano in grado di contrastare efficacemente i rischi identificati, riducendoli ad un livello di "rischio accettabile";

(iii) prevedere un sistema di sanzioni disciplinari (a prescindere dalla sussistenza di azioni penali) in caso di violazione del Codice Etico e del Modello, onde garantirne l'effettività;

(iv) istituire un Organismo di Vigilanza, dotato di specifiche caratteristiche di professionalità, autonomia di poteri ed indipendenza di giudizio, che operi in modo continuativo affinché non si creino lacune nei sistemi di controllo, vigilando su effettività efficacia, adeguatezza e aggiornamento del Modello;

(v) vigilare in modo continuativo sull'effettività ed efficacia, sull'adeguatezza, sull'aggiornamento e sul rispetto del Modello;

(vi) prevedere un obbligo di informativa da parte di tutte le strutture e funzioni dell'Associazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Nella costruzione del Modello, un punto centrale è dato pertanto dalla nozione di **rischio accettabile**, ove si pone il delicato problema di stabilire la tipologia e la quantità dei controlli preventivi da istituire per ridurre i rischi identificati nella prima fase di "mappatura" ad un livello che possa considerarsi concretamente esigibile in relazione alla struttura ed alle attività dell'Associazione,

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

che non può evidentemente essere “paralizzata” nella propria operatività da tali controlli.

Sotto questo profilo, appare opportuno distinguere tra la prevenzione dei reati dolosi, per i quali il sistema di prevenzione deve essere tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente, da quello dei reati colposi, per i quali la soglia concettuale di rischio accettabile, agli effetti esimenti del d.lgs. 231/2001, è rappresentato dalla realizzazione di una condotta (non accompagnata dalla volontà dell’evento) posta in essere in violazione del modello organizzativo di prevenzione (e dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche) nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal d.lgs. n. 231/2001 da parte dell’apposito organismo.

### **3) IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO**

#### **3.1) L'ATTIVITÀ E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA LEGA PRO**

Lega Pro è un'associazione non riconosciuta senza scopo di lucro che riunisce, in forma privatistica, le Società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al Campionato di Serie C.

Quale associazione di categoria di società sportive., Lega Pro agisce nell'ambito della Statuto Federale e dalle norme federali, godendo di piena autonomia organizzativa ed amministrativa.

Quando ha funzioni rappresentative delle singole Società associate, essa svolge tutti i compiti e le attribuzioni conseguenti, salvo quelle che, per disposizioni di legge, di Statuto Federale o contenute nelle N.O.I.F., sono di competenza diretta della F.I.G.C.

Lo Statuto della Lega Pro costituisce il documento fondamentale su cui è basato il sistema di governo dell'Associazione ed è uniformato ai *“Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe”*.

Gli organi della Lega Pro sono in particolare:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Comitato Esecutivo;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Comitato Etico

La durata degli organi è di un quadriennio olimpico e, alla scadenza, le elezioni devono svolgersi almeno 15 giorni prima dell'Assemblea elettiva della F.I.G.C.

**L'Assemblea** è l'organo di rappresentanza paritaria di tutte le Società associate e le sue riunioni, distinte in ordinarie e straordinarie, esprimono

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

deliberazioni che sono vincolanti anche per le Società assenti e per quelle dissenzienti.

L'Assemblea straordinaria assume inoltre la funzione di “assemblea elettiva”, ogniqualvolta debba procedere alla elezione di persone a cariche di Organi della Lega Pro e alla designazione di persone a cariche di Organi Federali.

**Il Presidente**, eletto dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione, ne presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo e partecipa altresì al Consiglio Federale in rappresentanza della Lega Pro, curando gli interessi di questa nei rapporti con la F.I.G.C. e con tutti gli Enti e le Istituzioni sportive, nazionali ed internazionali.

Esso attua, nell'esercizio delle sue funzioni, le linee di indirizzo deliberate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ed assicura la corretta gestione della Lega Pro assumendo ogni determinazione ed iniziativa necessaria al suo corretto funzionamento.

**Il Consiglio Direttivo** è composto dal Presidente, dai due Vice-Presidenti e da sei Consiglieri. Tre dei suoi componenti devono essere indipendenti - ossia non possono avere nessun rapporto, a qualsiasi titolo, con società appartenenti alla Lega Pro o all'altra Lega professionistica – mentre i restanti sei sono espressione delle società associate.

Ad esso è demandato l'esercizio dei poteri specificati nell'art. 23 dello Statuto, tra i quali vi è in particolare quello di organizzare il Campionato, la Coppa Italia di Lega Pro e la Supercoppa di Lega Pro.

Con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, può tuttavia delegare parte delle proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega.

Nell'esercizio delle funzioni ad esso assegnate, si avvale dell'operato del Direttore Generale e del Segretario Generale, ai quali conferisce le opportune deleghe.

**Il Comitato Esecutivo** è composto dal Presidente, da un Vice-Presidente e da tre componenti, individuati fra i membri elettivi del Consiglio Direttivo.

Ad esso sono attribuite le funzioni gestionali ed amministrative della Lega Pro.

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

Nell'esercizio di tali funzioni, si avvale del Direttore Generale, al quale conferisce le opportune deleghe al fine di garantire una costante operatività dell'Associazione.

Esso si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità; partecipano alle riunioni il Vice Presidente, senza diritto di voto, nonché il Direttore Generale ed il Segretario Generale della Lega Pro, quest'ultimo con funzioni di Segretario.

**Il Collegio dei revisori dei Conti** viene eletto dall'Assemblea ed è composto da un Presidente, da due revisori effettivi e da due supplenti.

Esso vigila sull'osservanza delle disposizioni Federali, dello Statuto e delle disposizioni regolamentari della Lega Pro. Esamina inoltre il progetto di bilancio consuntivo e redige la relazione annuale.

In caso di decadenza degli organi direttivi, disposta nell'ambito della procedura prevista dall'art. 9, comma 9, dello Statuto Federale, il Collegio dei Revisori subentra nell'ordinaria amministrazione della Lega Pro fino alla nomina del Commissario o fino al rinnovo delle cariche.

**Il Comitato Etico** è composto da un Presidente, da un Vice Presidente e quattro membri. Tutti i componenti sono nominati dall'Assemblea tra soggetti in possesso di elevata professionalità amministrativa, giuridica o contabile, e di assoluta indipendenza rispetto alla F.I.G.C., alla Lega Pro e alle società.

Il Comitato Etico predispone il Codice Etico da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e a quella della F.I.G.C. Esso svolge ogni attività necessaria al fine di assicurare l'osservanza alle disposizioni del Codice da parte della Lega Pro e delle società ad essa associate.

Per lo svolgimento delle proprie attività, Lega Pro si avvale di Uffici suddivisi in ragione delle diverse competenze e funzioni, analiticamente riportate e descritte nel documento allegato al Modello denominato "Mappatura dei rischi":

La documentazione di cui l'Associazione si è dotata per rappresentare il proprio sistema organizzativo e per disciplinare il proprio operato anche in relazione alle attività sensibili ai fini del presente Modello di organizzazione e gestione, come tale da intendersi qui integralmente richiamata, include:

- il Codice Etico e il Codice di Autoregolamentazione;

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

- il documento contenente l'individuazione e le mansioni del personale di ciascun Ufficio;
- le disposizioni e le procedure interne (protocollo Omaggi e Liberalità; protocollo Rapporti con la pubblica amministrazione; protocollo Tesoreria, contabilità e bilancio; procedura Magazzino; procedura acquisto di beni e servizi; procedura per le trasferte e rimborsi spese personale dipendente, consulenti, collaboratori; procedura per l'acquisto, assegnazione e utilizzo dei dispositivi elettronici ad uso dipendenti e collaboratori; Regolamento Fondo di sostegno; Accordo Collettivo Calciatori Lega Pro; Regolamento Tesseramenti; Sistema Licenze Nazionali; Regolamento Diritti televisivi e media; Regolamento Fasi Play ; Regolamento Coppa Italia Serie C; Regolamento Elettorale Lega Pro).

### **3.2) DESTINATARI DEL MODELLO E FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE**

Come detto, la funzione del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Lega Pro è quella di costituire un valido strumento operativo volto ad evitare la commissione di reati, nonché quella di sensibilizzare tutti coloro i quali operano in suo nome e per suo conto o che abbiano rapporti commerciali con la stessa, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto stesso.

#### **Destinatari del Modello sono pertanto:**

- **Soggetti “interni”** alla Lega Pro, in particolare:
  - (i) Soggetti c.d. “apicali”, ovvero coloro che esercitano funzioni, anche di fatto, di rappresentanza, di direzione o di gestione dell'Associazione (Presidente, Vice Presidenti, membri del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti; del Comitato Etico; responsabili degli Uffici);
  - (ii) Soggetti c.d. “sottoposti”, in quanto soggetti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto (i);

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

- **Soggetti “esterni”** con i quali la Lega Pro intrattiene rapporti, quali partner commerciali, fornitori, consulenti e collaboratori a vario titolo, nonché i rappresentanti delle società associate.

Ai fini della corretta applicazione delle regole speciali di condotta di cui alle Parti Speciali del presente Modello, il Presidente, anche attraverso personale interno specificamente incaricato, si occupa di garantire che tutto il personale sia periodicamente informato e formato sui principali contenuti e sulle modalità operative necessarie a garantire l’osservanza delle prescrizioni contenute nel presente Modello.

La **formazione del personale** sarà curata in stretta cooperazione con l’OdV, attraverso le seguenti azioni comunicative:

- pubblicazione/diffusione, a fini consultivi, del Modello e del Codice Etico in modalità tali da consentirne l’accesso a chiunque, a qualsiasi titolo, agisca nell’interesse della Lega Pro;

- svolgimento di sessioni periodiche di formazione ex d.lgs. 231/2001 nei confronti del personale della Lega Pro sui contenuti del Modello e del Codice Etico (come tempo per tempo vigenti).

Per i **soggetti esterni all’Associazione**, in particolare per i fornitori, i consulenti ed i collaboratori, la Lega Pro promuove la conoscenza e l’osservanza del Modello e del Codice Etico attraverso:

- i) la comunicazione a detti soggetti di una informativa sulla esistenza di tali documenti, con invito a prendere visione degli stessi, nelle modalità indicate dalla Lega Pro;

- ii) l’inserimento nei contratti sottoscritti dalla Lega Pro di apposite clausole contrattuali che vincolino i terzi a rispettare e far rispettare, per quanto di propria spettanza, le predette procedure, regole e protocolli, pena l’applicazione nei loro confronti di sanzioni disciplinari (diminuzione di compensi, penali, etc.) compresa, nei casi di maggiore gravità, la risoluzione del contratto.

### 3.3.) MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE ETICO

A conferma dell'importanza attribuita dalla Lega Pro ai profili etici e, in particolare, al rispetto dei valori posti alla base del modello culturale dell'Associazione, essa ha da tempo adottato un Codice Etico.

Tale documento costituisce uno strumento teso a evitare comportamenti ambigui o scorretti mediante la declinazione del contenuto dei principi di onestà, etica, riservatezza, lealtà e rispetto delle norme cui esso è ispirato.

Il Codice Etico è costituito pertanto da un insieme di regole sia di carattere generale - volte a creare standard comportamentali uniformi e a sottolineare gli obiettivi prioritari ed i valori di riferimento cui devono essere ispirati i comportamenti di coloro che agiscono nell'interesse e per conto dell'Associazione - sia di carattere più specifico, ad esempio laddove si disciplina l'obbligo di riservatezza e la gestione delle informazioni confidenziali.

Al predetto Codice Etico si è voluto conferire un valore che non fosse meramente esortativo e pertanto le direttive in esso contenute sono da considerarsi vincolanti a tutti gli effetti, essendo in particolare previsto un sistema di vigilanza volto a sanzionare eventuali comportamenti difformi, che costituirebbero una infrazione ai principi deontologici e ai doveri di correttezza.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano pertanto con quelle contenute nel Codice Etico, in modo tale da creare un *corpus* di norme interne all'Associazione che hanno lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza e di prevenire la commissione di reati.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico è strumento di portata più generale ed esprime i principi di “deontologia interna” che la Lega Pro riconosce come propri e sui quali si richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, cooperano al perseguimento dei fini della stessa;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati.

### **3.4) MODALITÀ DI ELABORAZIONE DEL MODELLO E DEL SUO PROGRESSIVO AGGIORNAMENTO**

Con l'adozione del Modello ed il suo progressivo aggiornamento Lega Pro si propone di perseguire le seguenti finalità:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della Lega Pro nelle aree di attività ritenute a rischio reato, la consapevolezza che la violazione delle disposizioni e delle procedure ivi riportate, oltre ad esporre il soggetto agente all'applicazione di sanzioni di tipo disciplinare oltre che di natura penale e amministrativa, può costituire il presupposto per la l'applicazione di sanzioni amministrative ai danni della stessa Lega Pro;
- riaffermare che qualsivoglia forma di comportamento contrario alla legge, ai principi contenuti nel Codice Etico e alle disposizioni del Modello, è fortemente condannato dalla Lega Pro anche nel caso in cui la stessa fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio;
- consentire all'Associazione, grazie ad un'azione di monitoraggio continuo ed organico sulle aree di attività ritenute a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati contemplati dal Decreto;
- garantire la trasparenza del governo dell'Associazione e promuoverne l'immagine.

In questa ottica, in sede di aggiornamento del Modello, sono state pertanto riviste le aree di attività e i diversi Uffici interni all'Associazione, evidenziando le "attività sensibili" in quanto a rischio di commissione dei reati attualmente previsti dal Decreto, e poi attualizzate di procedure interne e le conseguenti attività di controllo.

L'esito di tale attività è stato raccolto e formalizzato in una scheda descrittiva denominata "Mappa delle aree a rischio reato", che evidenzia le attività dei vari Uffici della Lega Pro, individuando poi le "area a rischio reato" e le conseguenti "attività sensibili" in funzione dei reati previsti dal Decreto, alcuni esempi concreti di modalità di commissione del reato o di condotte comunque

strumentali allo stesso, nonché le procedure interne volte ad impedire la commissione di condotte illecite.

Detta mappatura è stata condotta sulla base dell'analisi di tutta la documentazione rilevante ai fini dell'aggiornamento del Modello, nonché attraverso lo svolgimento di colloqui con i responsabili degli Uffici coinvolti nelle "attività sensibili". L'interlocuzione con tali figure interne ha consentito di effettuare per ciascun Ufficio - ove si è ritenuto potesse determinarsi il rischio di commissione dei reati - la ricognizione delle modalità operative e dei controlli interni già esistenti a presidio degli stessi.

Sempre avuto riguardo all'attività di anamnesi, sono stati poi esaminati i flussi informativi eseguiti in attuazione del Modello nonché le relazioni dell'Organismo di Vigilanza sulle attività di monitoraggio svolte, ancorché non si siano registrati fatti o eventi di per sé direttamente rilevanti ex d.lgs. 231/2001.

Sulla base di tali attività preliminare, è stato poi possibile procedere all'individuazione di eventuali ambiti di miglioramento (*gap analysis*) e alla conseguente definizione del piano di rafforzamento del sistema di controllo interno dell'Associazione.

Tale attività preliminare, che confluisce organicamente nella "Mappa delle aree a rischio reato" allegata al Modello, ha consentito poi di procedere alla costruzione delle c.d. Parti Speciali, ove, in relazione alle varie tipologie dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001, sono state specificate le regole di comportamento da seguire per rendere il rischio di commissione accettabile in relazione ad ogni fattispecie considerata.

### **3.5) FUNZIONE E CONTENUTO DEL MODELLO**

Riassumendo, i punti cardine del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo sono:

- la mappatura delle aree di attività "a rischio" dell'Associazione, vale a dire delle attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

- l'istituzione di procedure formalizzate che disciplinino le modalità operative nelle aree di attività a rischio identificate;
- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio e l'istituzione di flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- il rispetto del principio della separazione dei compiti fra coloro che svolgono attività cruciali di un processo a rischio, in base al quale un singolo soggetto non può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo;
- l'assegnazione di poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo specifiche soglie di spesa;
- la verifica dei comportamenti interni, nonché del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico programmato (controllo *ex post*);
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli interni (nonché, per quanto di rispettiva spettanza, ai terzi che intrattengano rapporti con l'Associazione) delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- l'istituzione di un idoneo sistema disciplinare nel caso di violazione del Modello o dei principi contenuti nel Codice Etico che è parte integrante dello stesso;
- la tracciabilità dei processi decisionali relativi ad attività nell'ambito delle quali possono essere commessi reati previsti nel d.lgs. 231/2001.

## **4) L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **4.1) FUNZIONE E COMPOSIZIONE**

Lega Pro ha istituito un Organismo di Vigilanza collegiale, nominato dal Consiglio Direttivo e composto da due membri, uno dei quali con funzioni di Presidente.

**L'OdV può essere contattato mediante posta ovvero -preferibilmente - tramite e-mail all'indirizzo appositamente istituito (odv@lega-pro.com).**

All'Organismo di Vigilanza (OdV) della Lega Pro è attribuito il compito di esercitare i controlli sull'attuazione del Modello stesso secondo le procedure di seguito descritte.

Anche in sede di rinnovo, i membri dell'Organismo di Vigilanza dovranno possedere i seguenti requisiti:

- **autonomia e indipendenza;**
- **professionalità e onorabilità;**
- **continuità d'azione.**

I requisiti di **autonomia e indipendenza** sono fondamentali affinché l'OdV possa esercitare quella funzione di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello che lo stesso Decreto richiede come condizione per l'esonero da responsabilità dell'Associazione. Ciò comporta che la posizione assegnata all'OdV all'interno della Lega Pro dovrà essere tale da garantire che questi possa assumere iniziative in merito alle funzioni di controllo assegnategli in piena libertà, senza interferenze o condizionamenti esterni da parte di altri organi. A tal fine, è necessario che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali dell'Associazione che ne minerebbero l'obiettività di giudizio sulle verifiche in ordine alle stesse. Inoltre, è opportuno che l'OdV non si trovi in posizione di conflitto di interessi attuale o potenziale nei confronti degli altri organi interni o dei terzi con cui la Lega Pro intrattiene rapporti continuativi. Al medesimo fine, nel contesto delle procedure di formazione del budget annuale, il Consiglio Direttivo provvede a dotare l'OdV di un fondo congruo, impiegato per le spese connesse all'esercizio delle funzioni ad esso demandate.

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

L'OdV deve possedere **competenze tecnico-professionali** adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. In particolare, anche l'Organismo nel suo complesso dovrà possedere un bagaglio conoscitivo che riguarda in particolare: attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo (ad es., campionamento statistico; tecniche di analisi e valutazione dei rischi e misure per il loro contenimento; *flow-charting* di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza; tecniche di intervista e di elaborazione dei questionari; elementi di psicologia; metodologie per l'individuazione di frodi); competenze giuridiche, in particolare in materia penale (conoscenza della struttura e delle modalità di realizzazione dei reati); conoscenze aziendalistiche, fiscali ed economico-bilancistiche.

Con riferimento alla **onorabilità** dei suoi membri, chi ricoprirà l'incarico di OdV non dovrà aver commesso in precedenza fatti che abbiano inciso sulla sua integrità e rispettabilità, quali l'aver riportato condanne penali definitive per reati presupposto o trovarsi in altre condizioni di ineleggibilità o di decadenza dalla carica.

L'OdV esercita i suoi compiti garantendo una **continuità nell'esercizio delle funzioni assegnate**, documentando in modo chiaro e trasparente le attività svolte. Le riunioni dell'Organismo sono svolte ogni qualvolta ritenuto necessario e, comunque, non meno di 4 volte l'anno: la capacità di spesa, la possibilità di effettuare audit, l'autonomia e l'indipendenza garantiscono all'Organismo la possibilità di svolgere un'efficace attività di vigilanza in modo continuativo.

Laddove un componente dell'OdV si trovi nell'impossibilità di svolgere la funzione affidatagli con la necessaria continuità ha l'obbligo di informare immediatamente il Consiglio Direttivo.

I componenti dell'OdV restano in carica per la stagione sportiva e sono rinnovati di stagione in stagione in difetto di disdetta/revoca da inoltrarsi con preavviso di 30 giorni.

Al fine di garantire i requisiti sopra indicati, la nomina dell'OdV e la permanenza in tale carica è condizionata dall'assenza delle seguenti cause di incompatibilità, che costituiscono motivo di **ineleggibilità e di decadenza**:

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

- essere in rapporto di coniugio, parentela entro il quarto grado o affinità entro il secondo grado con i membri del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, con il Direttore Generale e con il Segretario Generale;
- essere titolare di deleghe o procure operative nella Lega Pro o nelle sue affiliate;
- trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, o la sospensione dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
- aver riportato condanne penali definitive (anche a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p.) per i reati dolosi o colposi previsti nel Decreto come reati presupposto;
- aver commesso violazioni al Modello che abbiano comportato l'applicazione, anche in via cautelare, a carico della Lega Pro delle sanzioni previste dal Decreto;
- essere stato oggetto di applicazione, con provvedimento definitivo, delle misure di prevenzione previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

L'OdV, nell'assolvimento delle sue funzioni, ha libero accesso agli uffici della Lega Pro, senza necessità di alcun consenso preventivo e potrà avvalersi del supporto e dei servizi di segreteria della Lega Pro, del Direttore Generale della Lega Pro nonché, all'occorrenza, di professionisti esterni, ai quali potrà affidare l'incarico di effettuare verifiche periodiche sul rispetto e sull'efficacia del Modello, tramite svolgimento di attività di carattere tecnico o specialistico, fermo restando l'obbligo di detti professionisti di riferire all'OdV stesso attraverso la redazione di apposita relazione.

L'OdV ha un proprio regolamento, e disciplina gli aspetti attinenti alla continuità della propria azione come la calendarizzazione dell'attività di vigilanza e controllo, la verbalizzazione degli incontri e delle riunioni, nonché la disciplina dei flussi informativi da parte degli Uffici interni.

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

L'Organismo di Vigilanza, in particolare, contribuirà costantemente a:

- mantenere aggiornata la mappatura delle aree di attività “a rischio” nell’ambito del contesto associativo, mediante controlli delle attività stesse;
- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell’ambito delle aree di attività “a rischio”;
- verificare la coerenza degli atti compiuti dai soggetti dotati di poteri di firma, sia nell’ambito delle responsabilità organizzative e gestionali definite, sia nell’ambito dei poteri conferiti dall’organo delegante;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria ai fini del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti e/o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse ad esso o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con gli altri Uffici della Lega Pro (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree sensibili;
- verificare che gli elementi previsti dal sistema di controllo (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i vari responsabili degli altri Uffici per i diversi aspetti relativi all’attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.);
- sollecitare le opportune modifiche al modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

Al fine di garantire i requisiti di autonomia, indipendenza e continuità d’azione, nonché per tutelare l’attività di vigilanza svolta, l’OdV non potrà essere rimosso se non per giusta causa, mediante apposita delibera motivata del Consiglio Direttivo.

Costituiscono a titolo esemplificativo motivo di revoca per giusta causa:

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

- il sopraggiungere di una delle cause di decadenza dalla carica indicate nel Modello o nel regolamento dell'OdV;
- un grave inadempimento ai propri doveri, per come indicati nel Decreto e riportati nel presente Modello o nel Regolamento appositamente emanato dall'OdV;
- l'emissione di una sentenza che abbia comportato a carico della Lega Pro l'applicazione, anche in via cautelare, delle sanzioni previste dal Decreto, ove risulti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- la violazione degli obblighi di riservatezza, come previsto nel Modello e nel regolamento dell'OdV.

In caso di revoca e in ogni altro caso in cui venisse a mancare l'OdV, ad esempio per morte o dimissioni, il Consiglio Direttivo provvede immediatamente alla sua sostituzione.

### **4.2) *REPORTING* E FLUSSI INFORMATIVI**

#### **4.2.1) *REPORTING* ANNUALE DELL'ODV AL CONSIGLIO DIRETTIVO DI LEGA PRO**

Con cadenza semestrale l'Organismo di Vigilanza trasmetterà al Consiglio Direttivo una relazione scritta avente ad oggetto le attività svolte nel periodo, le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti interni alla Lega Pro, sia in termini di efficacia del Modello, nonché le iniziative già assunte o eventualmente da assumere per rimuovere le riscontrate anomalie, criticità o lacune organizzative, ovvero per curare l'aggiornamento del Modello a fronte di modifiche normative o mutamenti nell'organizzazione o nelle attività dell'Associazione.

L'OdV potrà inoltre effettuare con il Consiglio Direttivo incontri o riunioni che dovranno essere appositamente verbalizzate, anche in forma riassuntiva.

L'OdV potrà comunque essere convocato in qualsiasi momento dagli Organi dell'Associazione e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazione specifiche.

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

Inoltre, l'OdV metterà a disposizione dell'Assemblea le relazioni dallo stesso predisposte, i verbali delle riunioni con gli organi interni e le comunicazioni/ricieste/informazioni trasmesse o ricevute.

### **4.2.2) FLUSSI INFORMATIVI DEGLI ORGANI E UFFICI VERSO L'ODV.**

L'art. 6, co. 2, lett. d) del Decreto richiede che il Modello debba «*prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli*». La previsione di un sistema strutturato di flussi informativi nei confronti dell'OdV costituisce pertanto uno strumento fondamentale per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello, nonché per l'eventuale accertamento *ex post* delle cause che hanno reso possibile la realizzazione dei reati previsti nel Decreto. Pertanto, a tal fine, i Destinatari dovranno segnalare all'OdV le presunte violazioni alle prescrizioni contenuto nel Modello e rispettare gli obblighi di informativa, nonché rispettare i flussi specificamente descritti nella parte speciale e nei protocolli.

### **4.3) SEGNALAZIONI DI POSSIBILI VIOLAZIONI DEL MODELLO**

Dovranno essere portate tempestivamente a conoscenza dell'OdV tutte le notizie relative alla possibile commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Lega Pro o a comportamenti non in linea con le regole di condotta previste nel presente Modello.

Fermo quanto descritto nel cap. 5 del Modello e più dettagliatamente nel Protocollo Whistleblowing (pubblicato anche sul sito di Lega Pro), le segnalazioni possono essere trasmesse tramite l'indirizzo e-mail [odv@lega-pro.com](mailto:odv@lega-pro.com), ovvero – qualora si rientri nell'ambito di applicazione del Protocollo Whistleblowing – secondo quanto ivi descritto, utilizzando il link <https://lega-pro.segnalazioni.net/>.

### **4.4) OBBLIGHI DI INFORMATIVA**

Oltre alle segnalazioni elencate nel paragrafo precedente e/o previste dai protocolli adottati da Lega Pro, gli Uffici interessati provvederanno a trasmettere tempestivamente all'OdV le informazioni concernenti:

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

- i provvedimenti o gli atti notificati o trasmessi dalla magistratura, da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti la Lega Pro per i reati di cui al Decreto;
- le verifiche o le ispezioni in corso o effettuate dalle Autorità pubbliche di vigilanza nell'ambito interno;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti o dai collaboratori non subordinati della Lega Pro in caso di avvio di procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- i rapporti predisposti dai responsabili degli Uffici interni nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli, del Modello, con particolare riferimento ai procedimenti disciplinari definiti e alle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti definiti con archiviazione e alle relative motivazioni;
- le modifiche della struttura organizzativa della Lega Pro, dei poteri conferiti con le deleghe e le procure adottato;
- le osservazioni formulate in ordine alla bozza di bilancio da parte della Società di Revisione e/o dal Collegio Sindacale, prima della sua approvazione definitiva;
- i prospetti riepilogativi relativi agli incarichi affidati alla Lega Pro a seguito di gare nazionali o internazionali o a trattativa privata;
- la documentazione relativa alla eventuale richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici o da parte di istituzioni europee;
- l'elenco delle donazioni effettuate e delle rendicontazioni pervenute nel corso di ogni trimestre;
- le eventuali transazioni effettuate all'estero.

### **4.5) VERIFICHE PERIODICHE**

Il Modello dovrà essere sottoposto a verifica da parte dell'OdV nelle seguenti modalità:

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

- **verifiche sugli atti:** annualmente l'OdV procederà ad una verifica dei principali atti della Lega Pro e dei contratti di maggior rilevanza da essa conclusi in aree di attività "a rischio";
- **verifiche delle procedure:** periodicamente l'OdV procederà alla verifica circa l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dal proprio regolamento;
- **verifiche sui precedenti:** periodicamente l'OdV effettuerà un'analisi di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno e delle determinazioni assunte;
- **verifiche sulla conoscenza:** periodicamente, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo, l'OdV verificherà l'effettiva conoscenza del Modello da parte dei destinatari, anche tramite società di formazione e/o eventuali interviste "a campione" al personale interessato.

All'esito delle verifiche periodiche l'Organismo di Vigilanza, ove ne ravvisi la necessità, provvederà ad evidenziare - nella relazione semestrale al Consiglio Direttivo - le possibili criticità e le azioni da intraprendere

## **5. WHISTLEBLOWING. ASPETTI GENERALI E RINVIO AL PROTOCOLLO**

Lega Pro, da sempre sensibile alle tematiche etiche, si è prontamente adeguata agli obblighi previsti in tema di “whistleblowing”, come da ultimo modificati dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Per “whistleblowing” si intende la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.

L’ente ha infatti interesse a conoscere eventuali violazioni che possono verificarsi all’interno della propria organizzazione al fine di porvi efficace rimedio. A tal fine, invita tutti coloro che ne fanno parte a confrontarsi liberamente su ogni criticità che dovessero riscontrare nella propria attività lavorativa, certi che l’Associazione non attuerà per questo ritorsioni nei loro confronti.

Tuttavia, laddove vi sia la volontà di mantenere riservata la propria identità e/o il timore di subire ritorsioni da parte di altri componenti dell’organizzazione, l’ente – coerentemente con quanto previsto dal Decreto - consente di effettuare segnalazioni secondo le specifiche modalità indicate nel “Protocollo Whistleblowing” adottato da Lega Pro.

Il protocollo è consultabile anche sul sito web di Lega Pro e disciplina nel dettaglio le modalità di effettuazione e gestione delle segnalazioni.

In ogni caso, si indica sin d’ora che possono essere oggetto di segnalazione le violazioni o i rischi di violazione di disposizioni normative nazionali o europee che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente. In particolare:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- violazioni del Modello, comprese le eventuali ritorsioni subite per il fatto di aver effettuato una segnalazione.

Sono escluse dall’ambito di applicazione delle segnalazioni le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

gerarchicamente sovraordinate (ai sensi dell'art. 1, c.2, D.Lgs 24/2023). Tali rimostranze potranno essere comunicate e/o fatte valere nelle forme ordinarie. Sono in ogni caso vietate le segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave.

Le segnalazioni possono essere effettuate da parte di coloro che intrattengono o hanno intrattenuto rapporti di lavoro, di qualsiasi tipo, con Lega Pro. Rientrano nel campo di applicazione della procedura anche i soggetti: (i) il cui rapporto giuridico con Lega Pro non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; (ii) durante il periodo di prova; (iii) dopo lo scioglimento del rapporto, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto.

Per tutelare al massimo il “segnalante” e il “segnalato” sono state adottate le necessarie misure di sicurezza: indipendentemente dalla scelta operata dal “segnalante” di rendere una segnalazione in forma anonima o meno, viene garantita la riservatezza dell'identità di chi scrive e del contenuto della segnalazione attraverso protocolli sicuri e strumenti di crittografia che permettono di proteggere i dati personali e le informazioni fornite. L'identità del segnalante non è mai rivelata senza il suo consenso, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente. L'organo competente per la gestione delle segnalazioni è il Presidente dell'Organismo di Vigilanza nominato dall'ente ai sensi del D.lgs. 231/2001, fermo restando il possibile coinvolgimento dell'altro membro dell'Organismo.

### MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Le segnalazioni possono essere 1) interne o 2) esterne.

1) Le segnalazioni interne possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:

a) in forma scritta, mediante la piattaforma esterna accessibile dal sito internet di Lega Pro. Attraverso la Piattaforma, il segnalante verrà guidato in ogni fase della segnalazione e gli verranno richiesti, al fine di circostanziare al meglio la stessa, una serie di campi da compilare obbligatoriamente rispettando i requisiti richiesti;

b) in forma orale, attraverso il sistema di messaggistica vocale disponibile sulla Piattaforma ovvero, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto con il gestore in luogo idoneo a garantire la riservatezza, richiesto tramite piattaforma o tramite email.

A prescindere dalla modalità scelta in concreto, è in ogni caso garantita la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

documentazione. Le segnalazioni devono essere circostanziate e avere un grado di completezza ed esaustività più ampia possibile

### 2) Segnalazioni esterne e divulgazioni pubbliche

La violazione può essere segnalata all'ANAC, mediante il canale esterno dalla stessa attivato, quando ricorra uno dei seguenti presupposti (art. 6 D.lgs. 24/2023):

a) non è attivo o non è conforme all'art. 4 D.lgs. 24/2023 il canale di segnalazione interna;

b) la segnalazione interna non ha avuto seguito;

c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni (cfr. art. 15 D.lgs. 24/2023):

a) il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro nei termini previsti;

b) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

## **6. SISTEMA DISCIPLINARE**

### **6.1) PRINCIPI GENERALI**

Ai sensi degli artt. 6, co. 2, lett. e), e 7, co. 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo se introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni in esso previste.

Inoltre, la legge n. 179/2017 prevede che il sistema disciplinare contempli anche sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante (il soggetto che segnala all'OdV la violazione delle disposizioni del Modello), nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate (nuovo art. 6, co. 2-bis, del decreto 231).

Il procedimento volto all'applicazione di sanzioni disciplinari prescinde dall'apertura di un procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono assunte dalla Lega Pro proprio come presidio interno volto a contrastare condotte prodromiche alla commissione di reati.

Al contempo, l'applicazione di una sanzione, soprattutto se espulsiva, qualora assunta senza attendere il giudizio penale, presuppone un rigoroso accertamento dei fatti, ferma restando la possibilità di ricorrere all'istituto della sospensione cautelare quando tale accertamento sia particolarmente complesso.

In termini generali, il presente sistema disciplinare si ispira ai seguenti principi:

#### **6.1.1) TASSATIVITÀ DI ILLECITI E SANZIONI**

Costituisce illecito disciplinare, a seconda della qualifica interna e/o della posizione e/o delle competenze nella Lega Pro del soggetto, e a prescindere dalla rilevanza penale del fatto, ogni violazione alle regole contenute nel Codice Etico e nel presente Modello e, in particolare:

- l'inosservanza delle disposizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Lega Pro;
- l'inosservanza delle disposizioni contenute nelle procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Lega Pro in

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

relazione ai reati da prevenire, ovvero alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;

- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti e/o dell'OdV;

- la falsificazione della documentazione delle operazioni compiute nelle ispezioni;

- la distruzione, l'occultamento o l'alterazione della documentazione interna;

- la falsificazione delle relazioni o delle informazioni trasmesse all'OdV;

- l'ostacolo all'esercizio delle funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'OdV;

- la violazione di obblighi di documentazione e tracciabilità delle operazioni;

- l'inosservanza, da parte dei soggetti apicali, degli obblighi di direzione o vigilanza che abbiano reso possibile la realizzazione di reati da parte dei sottoposti;

- l'abbandono, senza giustificato motivo, del posto di lavoro da parte del personale a cui siano state specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo;

- la mancata documentazione, anche in forma riassuntiva, delle operazioni e dei risultati dei controlli effettuati nell'Associazione;

- l'omessa documentazione e archiviazione delle operazioni compiute in occasione di ispezioni di autorità pubbliche;

- l'omessa archiviazione di copia dei documenti ufficiali diretti (tramite legali esterni o periti di parte) a Giudici, a membri del Collegio Arbitrale o a Periti d'ufficio chiamati a giudicare sul contenzioso di interesse della Lega;

- l'emissione di fattura o nota di credito senza l'indicazione in modo completo e comprensibile dei prodotti e servizi resi e di ogni altro dato obbligatorio;

- la pattuizione con i consulenti di onorari oltre i normali standard di mercato e senza giustificato motivo e/o relativa documentazione;

- l'effettuazione o la ricezione di pagamenti in contanti per conto della Lega Pro oltre i limiti consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente;

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

- l'effettuazione di pagamenti a favore della P.A., enti governativi, soggetti correlati, funzionari pubblici, senza apposita documentazione attestante il tipo di operazione compiuta e senza la sua archiviazione;

- l'effettuazione o la ricezione di pagamenti su conti bancari aperti all'estero tramite intermediari stranieri senza giustificato motivo o senza l'archiviazione della relativa documentazione;

- l'accesso alla rete informatica della Lega Pro senza autorizzazione o senza i codici di accesso;

- l'assenza ingiustificata a corsi di formazione o aggiornamento relativi alla prevenzione dei reati;

- la mancata osservanza delle disposizioni interne in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;

- la mancata osservanza degli obblighi derivanti, secondo le proprie attribuzioni e competenze, dalla normativa applicabile, tempo per tempo vigente, in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

- qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o comunque penalizzazione, anche indiretta, nei confronti delle persone che, in buona fede, segnalino violazioni del Codice Etico e/o del presente Modello;

- segnalare fatti o circostanze asseritamente poste in essere da dipendenti in violazione del presente modello manifestamente infondate, con la consapevolezza della loro infondatezza.

### **6.1.2) PROPORZIONALITÀ E ADEGUATEZZA TRA ILLECITO E SANZIONI**

Ai fini della commisurazione delle sanzioni, in relazione ad ogni singolo illecito disciplinare debbono considerarsi i seguenti fattori:

a) se la violazione è commessa mediante azione od omissione;

b) se la violazione è dolosa o colposa e, rispettivamente, quale sia l'intensità del dolo o il grado della colpa;

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

c) il comportamento pregresso (la condotta tenuta in precedenza, in particolare se l'interessato è stato già sottoposto ad altre sanzioni disciplinari e l'eventuale reiterazione della violazione del medesimo tipo o di tipo analogo);

d) il comportamento successivo (se vi sia stata collaborazione, anche ai fini di eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall'illecito in capo all'Associazione, l'ammissione delle proprie responsabilità e la sincera resipiscenza da parte dell'interessato);

e) la posizione del soggetto rispetto alla Lega Pro (membro Organo interno, Responsabile Ufficio, sottoposto all'altrui direzione e vigilanza, terzo);

f) gli effetti della violazione sul rapporto fiduciario con la Lega Pro;

g) il grado di prossimità con uno dei reati-presupposto previsti nel d.lgs. 231/2001;

h) tutte le altre circostanze del caso concreto (modalità, tempi, rilevanza della violazione in rapporto all'attività associativa, etc.);

i) l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;

l) l'eventuale recidività del suo autore, nei limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva eventualmente applicabile.

L'applicazione di suddette sanzioni non pregiudica, in ogni caso, il diritto della Lega Pro di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

### **6.1.3) PUBBLICITÀ E TRASPARENZA**

Il sistema disciplinare contenuto nel presente Modello viene reso pubblico attraverso l'affissione presso la sede dell'Associazione in luoghi accessibili a tutti, ed in ogni viene trasmesso ai dipendenti in quanto parte del Modello.

Nei rapporti con i terzi, Lega Pro provvederà inoltre all'inserimento di apposite clausole contrattuali che mettano a conoscenza i medesimi circa le

conseguenze connesse alla violazione delle disposizioni del Modello e del Codice Etico.

### **6.2) SOGGETTI A CUI È ATTRIBUITO IL POTERE SANZIONATORIO**

Sono soggetti al sistema disciplinare di cui al presente Modello: i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Vice Presidente Vicario, il Segretario Generale, il Direttore Generale, i membri del Comitato Etico e del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri dell'Organismo di vigilanza, i responsabili degli Uffici, i dipendenti, i collaboratori non subordinati e tutti i terzi (fornitori, consulenti, appaltatori, etc.) che, a qualsiasi titolo, agiscano nell'interesse della Lega Pro.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente sistema disciplinare tiene conto della particolarità e dello status del soggetto nei cui confronti si procede.

In particolare, nei confronti del Presidente, del Vice Presidente Vicario, del Vice Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato Etico, nonché nei confronti dei dirigenti federali di natura elettiva e di nomina assembleare, l'esercizio del potere disciplinare spetta al Consiglio Direttivo.

Nei confronti del Segretario Generale, del Direttore Generale, dei Responsabili degli Uffici o comunque dei sottoposti (lavoratori dipendenti, collaboratori non subordinati, etc.), l'esercizio del potere disciplinare spetta al Presidente.

In ogni caso, l'OdV deve essere sempre coinvolto nel procedimento disciplinare, mediante l'esercizio di poteri di iniziativa e di consulenza sull'illecito e sulle sanzioni proposte secondo le modalità previste nel proprio regolamento.

### **6.3) LE SANZIONI**

#### **6.3.1) SANZIONI NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DEL COMITATO ESECUTIVO, DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI**

**CONTI, DEL COMITATO ETICO NONCHÉ DEGLI ALTRI DIRIGENTI FEDERALI DI NATURA ELETTIVA E DI NOMINA ASSEMBLEARE**

In caso di violazione del Modello o del Codice Etico da parte del Presidente, del Vice Presidente Vicario, del Vice Presidente, degli altri componenti del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato Etico, nonché nei confronti dei dirigenti federali di natura elettiva ovvero di nomina assembleare, il Consiglio Direttivo potrà applicare, su eventuale iniziativa e previa consultazione dell'OdV, a seconda della gravità dell'illecito (così come risultante sulla base dei criteri indicati), le seguenti sanzioni disciplinari:

- contestazione formale e diffida;
- diminuzione di retribuzione o compenso fino al 50%;
- ogni altra sanzione proporzionata all'illecito e applicabile secondo le norme statutarie e di legge.

**6.3.2) Le sanzioni nei confronti di altri soggetti tesserati FIGC che svolgono attività nell'ambito della Lega Pro**

Le sanzioni applicabili nei confronti di altri soggetti tesserati FIGC che svolgono attività nell'ambito della Lega Pro sono:

- la contestazione formale e la diffida;
- la sospensione in via cautelativa;
- la revoca dell'incarico.

**6.3.3) SANZIONI NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI DIPENDENTI DELLA LEGA PRO**

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento e delle procedure imposte dal Codice Etico e dal presente Modello costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ex art. 2104 c.c., nonché illecito disciplinare.

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

L'adozione da parte di un apicale o di un dipendente della Lega Pro di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo dei lavoratori di eseguire con la massima diligenza, attenendosi alle direttive dell'Associazione, i compiti loro affidati.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse verranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal sistema disciplinare e delle procedure previste dal CCNL applicabile.

Esse possono essere distinte in provvedimenti disciplinari conservativi (richiamo verbale o scritto, ammonizione scritta, multa, sospensione della carica o dalla retribuzione per non più di dieci giorni, trasferimento, adibizione ad altra funzione senza demansionamento) e provvedimenti disciplinari risolutivi (licenziamento con o senza preavviso) e vengono applicate e modulate sulla base della gravità delle fattispecie realizzate.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra i comportamenti dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, si prevede che:

1) incorre nei **provvedimenti disciplinari conservativi** colui che violi le procedure interne o tenga un comportamento non conforme alle prescrizioni del Codice Etico (ad es., ometta di fornire all'OdV le informazioni previste, ometta di svolgere controlli o segnalazioni al proprio superiore gerarchico o all'OdV, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non esecuzione degli ordini impartiti dalla Lega Pro sia in forma scritta che verbale.

In particolare, si applica:

- il biasimo verbale, nei casi delle violazioni più lievi alle prescrizioni del Modello Organizzativo;
- il biasimo scritto, nei casi di violazioni meno lievi di quelle sanzionabili con il biasimo verbale ma meno gravi di quelle per le quali sia prevista

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA PRO

la multa, ovvero nel caso in cui per la terza volta si debba procedere ad un biasimo verbale;

- la multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione, nel caso di violazioni alle prescrizioni del Modello che denotino negligenza da parte del dipendente nell'esecuzione del lavoro affidatogli e siano meno gravi di quelle per cui sia prevista la sospensione dalla retribuzione, ovvero nel caso in cui per la terza volta si debba procedere ad un biasimo scritto;

- la sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10, nel caso di violazioni alle prescrizioni del Modello Organizzativo che - pur non essendo così gravi da comportare l'applicazione del licenziamento disciplinare senza preavviso o del licenziamento nelle forme previste dalla legge -  
*i)* denotano negligenza nell'esecuzione del lavoro affidato e arrechino, danno, anche potenziale, all'Associazione; *ii)* costituiscano recidiva, per oltre la terza volta nell'anno solare, di violazioni per cui sia prevista la multa e non sia prevista l'applicazione del licenziamento.

2) incorre nei **provvedimenti disciplinari risolutivi** (licenziamento con o senza preavviso) colui che:

- adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio", un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e del Codice Etico e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto; dovendosi ravvisare in tale comportamento una grave infrazione alla disciplina o alla diligenza nel lavoro ed un atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia della Lega Pro nei confronti del dipendente;

- adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio", un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello e del Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Lega Pro di misure previste dal Decreto; dovendosi ravvisare in tale comportamento un atto che provoca alla Lega Pro grave nocumento morale o materiale e che non consente la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea;

- commetta più violazioni per cui sia prevista la sospensione dalla retribuzione e dal servizio.

### **6.3.4) Sanzioni nei confronti dei terzi (fornitori, consulenti, etc.)**

Ogni comportamento posto in essere da fornitori, appaltatori o consulenti della Lega Pro in contrasto con le linee di condotta indicate dal Codice Etico o nel presente Modello, tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, determinerà, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, nei contratti o negli accordi di collaborazione, la diffida nonché l'applicazione di eventuali penali previamente pattuite ex art. 1382 c.c. o, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del maggior danno qualora ne derivino danni, sia pur all'immagine, alla Lega Pro, come nel caso di applicazione da parte del giudice competente delle misure previste dal d.lgs. 231/2001.

### **6.4) PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

Il procedimento di applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del Modello si articola nelle fasi di:

- **contestazione della violazione all'interessato;**
- **contraddittorio con l'interessato;**
- **determinazione e successiva irrogazione della sanzione.**

Il procedimento ha sempre inizio a seguito della ricezione della comunicazione con cui l'OdV segnala l'avvenuta violazione del Modello. Più precisamente, l'OdV, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a ritenere la possibile violazione del Modello, ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività.

Espletata l'attività di verifica, l'OdV, sulla base degli elementi in proprio possesso, esprime una valutazione circa l'eventuale violazione e ne informa il Presidente o il Consiglio Direttivo. L'OdV, cui è inviato per conoscenza dagli organi competenti il provvedimento di irrogazione della sanzione, ne verifica l'applicazione.



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO	M.O.G. PARTE SPECIALE
Adozione	15.12.23

# **LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO**

## **MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001**

MODELLO DI GOVERNANCE CON COMITATO ESECUTIVO

### **PARTE SPECIALE**

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO	M.O.G. PARTE SPECIALE
Adozione	15.12.23

## SOMMARIO

<b>MODULO A</b> .....	<b>5</b>
REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E 25) .....	5
A.1) Le fattispecie di reato realizzabili nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	5
A.2) Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle presenti disposizioni .....	9
A.3) Principi generali di comportamento.....	11
A.4) Regole specifiche di condotta.....	12
A.5) I controlli dell’Organismo di Vigilanza.....	13
<b>MODULO B</b> .....	<b>14</b>
REATI SOCIETARI (ART. 25 <i>TER</i> ) .....	14
REATI TRIBUTARI(ART. 25 <i>QUINQUEDECIES</i> ).....	14
B.1) I reati societari.....	14
B.2) I reati tributari .....	16
B.3) Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle presenti disposizioni.....	16
B.4) Principi generali di comportamento.....	17
B.5) Regole specifiche di condotta .....	19
B.6) I controlli dell’Organismo di Vigilanza.....	19
<b>MODULO C</b> .....	<b>20</b>
OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E DI TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25 <i>SEPTIES</i> ).....	20
C.1) Le fattispecie dei reati di omicidio colposo e di lesioni colpose .....	20
C.2) Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle presenti disposizioni.....	21
C.3) Principi generali di comportamento.....	23
C.4) Regole specifiche di condotta .....	24
C.5) I controlli dell’Organismo di Vigilanza.....	27

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA-PRO

<b>MODULO D .....</b>	<b>28</b>
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTOCICICLAGGIO ED IMPIEGO DI UTILITA' ILLECITE (ART. 25 OCTIES) .....	28
D.1) Le fattispecie di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di utilità illecite.....	28
D.2) Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle presenti disposizioni .....	29
D.3) Principi generali di comportamento.....	30
D.4) Indici di anomalia .....	32
D.5) Regole specifiche di condotta.....	33
D.6) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	35
<b>MODULO E .....</b>	<b>36</b>
REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS).....	36
DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DA CONTANTI (ART 25-OCTIES.1).....	36
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART 25- BIS 1).....	36
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTORIE (ART. 25-NONIES) .....	36
E.1 Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento .....	36
E.2) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi da contanti .....	37
E.3) Delitti contro l'industria e il commercio .....	37
E.4 Reati in materia di violazione del diritto d'autore.....	38
E.5) Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle presenti disposizioni.....	40
A.6) Principi generali di comportamento.....	41
E.7) Regole specifiche di condotta .....	42
E.8) I controlli dell'Organismo di Vigilanza .....	43
<b>MODULO F.....</b>	<b>44</b>
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS)	44

## MODELLO ORGANIZZATIVO LEGA-PRO

F.1 Delitti informatici e trattamento illecito di dati .....	44
F.2) Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle presenti disposizioni .....	46
F.3) Principi generali di comportamento .....	48
F.4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza .....	50
<b>MODULO G .....</b>	<b>51</b>
DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 25-TER) .....	51
INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDATI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES).....	51
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIESE).....	51
REATI TRANSNAZIONALI (L. 146/2006) .....	51
G.1 Delitti di criminalità organizzata (art. 25-ter), di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendati all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies), di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies) ed i connessi reati transnazionali (L- 146/2006).....	51
G.2) Processi sensibili.....	54
G.3) Soggetti destinatari e obiettivi delle presenti disposizioni .....	56
G.4) Principi generali di comportamento.....	56
G.5) Regole specifiche di condotta.....	59
G.6) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	59
<b>MODULO H .....</b>	<b>61</b>
FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE ED ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITA' DI GIUOCO E SCOMMESSA (ART. 25 QUATERDECIES).....	61
G.1 Il reato di frode in competizioni sportive.....	61
G.2) Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle presenti disposizioni .....	62
G.4) Principi generali di comportamento.....	63
G.5) Regole specifiche di condotta.....	64
G.6) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	64





## CODICE ETICO

La **Lega Italiana Calcio Professionistico** ritiene lo sport un momento fondamentale nella formazione dell'individuo, rappresentando un aspetto di aggregazione comunitaria sulla base dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e della Costituzione italiana; pertanto, richiamando il valore vincolante dei principi olimpici e le ragioni etico-politiche della particolare tutela riservata allo sport, e al calcio in particolare, dall'Ordinamento giuridico italiano, adotta,

il presente "Codice etico"

contenente le norme e i principi generali di correttezza etica che devono rispettare la Lega e le Società sportive.

L'osservanza del Codice etico è essenziale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione dello sport del calcio, quale spazio di educazione individuale e di accomunamento sociale, nonché quale modello civico di vita valido anche al di fuori del fenomeno sportivo. E' uno strumento per diffondere e promuovere un percorso formativo integrale della persona attraverso il calcio, per garantire l'autenticità dei valori promossi.

I principi e le norme del Codice etico trovano applicazione anche nei rapporti con le Istituzioni Pubbliche, con le Istituzioni Sportive e, in particolare, con ogni altro soggetto dell'ordinamento federale.

Le norme contenute nel Codice etico integrano e completano le disposizioni dell'ordinamento giuridico generale e dell'ordinamento sportivo settoriale; esse costituiscono la base per la loro corretta interpretazione, come regole di condotta per i soggetti Destinatari.

## **INTRODUZIONE**

### **Scopo**

Il presente Codice Etico ispirandosi ai valori morali e sociali della Lega Italiana Calcio Professionistico (di seguito Lega Pro o Lega) conformi ai principi indicati dal CIO, dal CONI, dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC, vuole essere uno strumento per il conseguimento del rispetto e della disciplina etica, morale e sociale nonché della certificazione etica di qualità dei club in ambito sportivo.

### **Destinatari**

Il Codice Etico è vincolante e deve essere osservato:

- 1) da tutto il personale della Lega Pro e da ogni soggetto che, in qualunque modo, svolge attività in nome e/o per conto della Lega Pro, inclusi coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'ente, i Revisori, i collaboratori, i partner ed i consulenti esterni (di seguito per brevità "Destinatari");
- 2) da tutte le società sportive associate alla Lega Pro, inclusi i dirigenti, i tesserati, i collaboratori e coloro che svolgono attività in nome e per conto delle stesse.

### **Obbligatorietà**

I Destinatari del Codice Etico sono obbligati ad osservarne e rispettarne i principi ed i valori di riferimento ed a conformarsi alle norme comportamentali ivi presenti. La conoscenza e l'adeguamento alle prescrizioni del Codice rappresentano un requisito indispensabile ai fini dell'instaurazione e del mantenimento di rapporti collaborativi con terzi, nei confronti dei quali Lega Pro si impegna a diffondere ogni connessa informativa.

### **Osservanza delle norme**

La Lega Pro considera come valore fondamentale, in ogni relazione interna ed esterna, la parità di trattamento.

Tutti i soggetti che operano in Lega Pro sono tenuti all'osservanza delle leggi, delle norme e degli atti federali e devono comportarsi

secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Tali principi costituiscono il fondamento delle norme di comportamento presenti nel Codice Etico; pertanto, qualsiasi azione o obiettivo perseguito dalla Lega Pro non deve contravvenire a tali norme.

### **Sistema di Controllo Interno**

L'insieme degli strumenti e processi necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività della Lega Pro atti ad assicurare con ragionevole certezza: il raggiungimento degli obiettivi; l'adozione di comportamenti e processi che garantiscano il rispetto della normativa vigente e che siano conformi alle direttive interne; l'affidabilità e accuratezza delle informazioni, anche contabili e finanziarie, che circolano all'interno della Lega o che debbano essere divulgate ai terzi; la riservatezza delle informazioni aziendali che non siano state oggetto di diffusione al pubblico.

### **Segnalazioni**

Tutti i Destinatari del Codice Etico di Lega Pro hanno la possibilità di comunicare e/o segnalare al Comitato Etico quei comportamenti che, per come meglio descritti negli articoli che seguono, ritengono lesivi del presente Codice Etico. La Lega Pro non tollera alcun tipo di ritorsione nei confronti dei collaboratori che fanno segnalazioni in buona fede. Ogni segnalazione deve esser trattata con la massima riservatezza.

Il Consiglio Direttivo di Lega Pro segnalerà al Comitato Etico i fatti e gli episodi riconducibili alle società associate a Lega Pro che risultano in contrasto con le disposizioni del Codice Etico e, comunque, utili alla certificazione etica e di qualità dei club.

## **Titolo I**

### **Capo I**

#### **Art.1 Principi generali**

1.1 I soggetti Destinatari del Codice etico si impegnano ad assicurare, nello svolgimento delle attività agonistiche e di quelle ad esse preparatorie ed organizzative, la rigorosa osservanza dei valori olimpici.

1.2 Questi valori incorporano i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di correttezza sportiva e comprendono la lotta contro ogni prassi di snaturamento o svuotamento delle regole, contro il *doping*, contro il mach-fixing, contro la violenza (sia fisica, sia verbale), contro abusi e molestie, contro le discriminazioni razziali, contro lo sfruttamento, contro la disuguaglianza nelle opportunità giovanili, contro la corruzione, contro la commercializzazione distorsiva dei valori sportivi.

### **Art. 2 Principi di legalità**

2.1 I soggetti Destinatari del Codice etico si impegnano ad osservare, senza evasioni ed elusioni, e ad interpretare correttamente nel loro reale valore e significato sia le leggi della Repubblica, sia tutti i regolamenti promananti dalle Istituzioni sportive nazionali e internazionali, con particolare attenzione a quelli adottati dalla FIGC e dalla Lega Pro.

2.2 I soggetti Destinatari del Codice etico si impegnano a promuovere condotte di massima vigilanza attiva al fine di prevenire e segnalare senza indugio ogni condotta lesiva della lealtà sportiva, ogni attività illecita, ogni rischio di infiltrazione criminale nel mondo sportivo.

### **Art. 3 Principi di leale cooperazione**

3.1 I soggetti Destinatari del Codice etico si impegnano a favorire, con leale cooperazione nei confronti delle Istituzioni Pubbliche, ad ogni livello territoriale, e delle Istituzioni Sportive, e in particolare, nei confronti della FIGC e della Lega Pro, l'applicazione effettiva e efficace di leggi, direttive, regolamenti o provvedimenti emanati da tali Istituzioni in tutte le materie giuridico-economiche attinenti allo sport e al calcio in particolare. Essi si impegnano altresì ad assicurare la piena esecuzione, senza riserve e proteste – salvo le legittime procedure di ricorso – delle decisioni degli organi di giustizia sportiva.

### **Art. 4 Principi di lealtà sportiva**

4.1 I soggetti Destinatari del Codice etico si impegnano a comportarsi sia nei rapporti agonistici, sia in quelli di natura

amministrativa, con la massima lealtà reciproca, osservando tutte le comuni prassi di *fair play* sportivo e finanziario.

4.2 Si impegnano altresì a perseguire i legittimi risultati agonistici nel rigoroso rispetto delle regole, rifiutando e denunciando ogni pratica che possa, anche potenzialmente, alterare la normalità e la verità del risultato sportivo.

4.3 Si impegnano pertanto a rifiutare e denunciare la pratica di *doping*.

4.4 Si impegnano a rifiutare e a denunciare immediatamente ogni possibile contatto/colloquio/informativa, tesa all'alterazione della performance sportiva o del risultato agonistico, in quanto finalizzata alla pratica delle scommesse sportive; ciascuno dei soggetti Destinatari del presente codice si obbliga pertanto in prima persona ad essere parte attiva nella lotta al *match-fixing* ritenendo tale pratica illecita uno strumento che mina le stesse radici dello sport.

4.5 In osservanza di questo impegno, i soggetti Destinatari non possono partecipare a concorsi o scommesse sportive, direttamente o per interposta persona, che abbiano ad oggetto partite di calcio né possono accettare doni, omaggi, utilità; assumono altresì l'obbligo di denunciare immediatamente ogni forma di raccomandazione o invito teso ad influire sulla libera formazione dei risultati sportivi espressi dal campo di gioco.

4.6 Lega Pro, nel rispetto delle competenze degli altri organi di governo e di giustizia sportiva ed amministrativa, promuove presso le associate e/o le Istituzioni iniziative finalizzate al corretto e leale svolgimento delle proprie competizioni. Tali iniziative sono rivolte alla prevenzione di frodi sportive comunque causate (a titolo esemplificativo: scommesse, accordi illeciti e doping).

4.7 La Lega Pro considera la propria immagine e la propria reputazione valori che devono essere tutelati e sviluppati anche attraverso la piena diffusione, condivisione e osservanza dei principi etici, di lealtà e correttezza sportiva contenuti nel presente codice. I Destinatari devono astenersi da comportamenti, sia in pubblico che in privato, che possono ledere l'immagine della Lega adoperandosi per il rispetto della stessa.

## **Art. 5 Principio di tutela della persona**

5.1 I soggetti Destinatari del Codice etico si impegnano, nello svolgimento delle attività agonistiche e di quelle ad esse preparatorie e organizzative, ad osservare con scrupolosa diligenza e responsabilità il rispetto dell'integrità fisica, morale e culturale della persona. Sono considerati lesivi della predetta integrità tutte quelle condotte offensive ripetute in maniera sistematica poste in essere mediante la rete (cd. *cyberbullismo*).

5.2 Lega Pro promuove condizioni e ambienti di lavoro che tutelino l'integrità psico-fisica delle persone e favoriscano propositività, creatività, partecipazione attiva, capacità di lavorare in team ed assunzione di responsabilità. In quanto organizzazione di società sportive calcistiche, Lega Pro promuove iniziative volte alla tutela della salute degli atleti e del personale delle associate.

5.3 I Destinatari del codice etico non devono porre in essere condotte o rilasciare dichiarazioni che, in ogni modo, possano incitare alla violenza. Lega Pro promuove iniziative volte a combattere fenomeni di violenza connessi allo svolgimento delle proprie competizioni calcistiche.

5.4 Le Società sportive e i loro Dirigenti devono garantire che l'attività sportiva venga svolta nel rispetto della dignità individuale, in ambienti sicuri e immuni da interferenze esterne e, comunque, pericolose sotto il profilo sociale. Le società devono inoltre vigilare i propri sportivi tesserati al fine di impedire ogni ricorso a pratiche dopanti.

5.5 Le società devono, altresì, promuovere e tutelare la formazione dei giovani sportivi professionisti sul piano tecnico-sportivo e favorire la prosecuzione dei cicli scolastici e universitari di ciascuno degli stessi; devono, inoltre, farsi promotrici della cultura del rispetto fisico e morale dell'avversario sportivo.

5.6 In Lega lo sviluppo professionale e la gestione dei dipendenti e dei collaboratori sono basati sul principio di pari opportunità; il riconoscimento dei risultati raggiunti, delle potenzialità professionali e delle competenze espresse dalle persone costituiscono i criteri essenziali per gli avanzamenti di carriera e retributivi, garantendo trasparenza sul metodo della valutazione e sulle modalità di comunicazione. La Lega Pro si impegna a mettere a disposizione

dei dipendenti e collaboratori adeguati strumenti ed opportunità di crescita professionale.

5.7 I Destinatari del Codice etico, ed in particolare le Società, i Dirigenti, il personale medico e paramedico, devono assicurare la tutela dei dati personali degli atleti, specialmente di quelli attinenti alla salute, considerando il diritto alla *privacy* come diritto fondamentale e presidio di libertà e dignità della persona e come presupposto della corretta convivenza sportiva.

5.8 Fermo restando il principio di disciplina atletica e tecnica nei rapporti tra Società sportive, Dirigenti, tecnici e Atleti, tutti i soggetti Destinatari del Codice etico devono astenersi da attività di controllo della vita privata delle persone con procedure invasive della sfera di riservatezza propria della vita individuale e familiare.

5.9 Sono richiamati, in quanto applicabili all'ambito sportivo, i principi vigenti in base all'ordinamento giuridico generale, all'ordinamento sportivo e alle disposizioni dell'Autorità nazionale garante per la protezione dei dati personali.

#### **Art. 6 Trattamento informazioni riservate e tutela dei dati personali**

6.1 Al fine di tutelare i principi di cui al precedente art. 5, comma 9, è priorità di Lega Pro tutelare i dati personali, sia per impedire il trattamento non autorizzato o illecito dei dati in possesso della Lega sia per evitare danni, distruzioni o perdite accidentali dei dati stessi.

6.2 In merito al trattamento delle informazioni riservate e privilegiate, i Destinatari che, per ragioni d'ufficio, vengono a conoscenza di:

- a. informazioni riservate della Lega Pro;
- b. informazioni riservate o privilegiate di qualunque società associata Lega Pro;
- c. informazioni riservate sui tesserati delle società sportive associate Lega Pro;

hanno il dovere di non comunicarle ad altre associate e a terzi se non per ragioni di ufficio o professionali e nel pieno rispetto della normativa vigente e dei regolamenti interni. I Destinatari hanno, altresì, l'obbligo di non utilizzare in nessun caso le informazioni

assunte se non per i fini lavorativi previsti e, comunque, nel rispetto di leggi e regolamenti.

6.3 Nella comunicazione a terzi deve essere dichiarato il carattere riservato delle informazioni trasmesse e l'obbligo alla riservatezza anche da parte del terzo.

6.4 La circolazione interna, quella verso le associate ed i terzi dei documenti attinenti le informazioni riservate deve essere sottoposta a particolare attenzione mantenendo al minimo i soggetti informati, onde evitare pregiudizi a Lega Pro ed alle società associate, nonché indebite divulgazioni.

6.5 I Destinatari sono tenuti a non divulgare notizie o provvedimenti conosciuti in occasione del rapporto intercorrente con la Lega, qualora gli stessi non siano già stati formalizzati e comunicati alle parti ed alle Istituzioni interessate.

6.6 In merito alla tutela dei dati personali si precisa che, a norma del D. Lgs. n. 196/2003 è considerato "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica o giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

6.7 Al fine di garantire la tutela dei dati personali della Lega e delle società associate, Lega Pro si impegna a trattare gli stessi nel rispetto delle normative di riferimento ed in particolare secondo i seguenti criteri:

- trasparenza nei confronti dei soggetti cui i dati si riferiscono: costoro hanno diritto di conoscere quali informazioni personali si raccolgono, per quali motivi e se le stesse sono divulgate;
- liceità e correttezza del trattamento;
- pertinenza del trattamento con le finalità dichiarate e perseguite, nel senso che i dati personali non saranno utilizzati per fini secondari senza il consenso dell'interessato (salvo che si tratti di un caso in cui la legge non lo richieda);
- la divulgazione dei dati a terzi non può essere effettuata senza il consenso dell'interessato (salvo nei casi previsti dalla legge);
- la garanzia di qualità e correttezza dei dati.

## **Art. 7 Principi di responsabilità sociale**

7.1 Nella consapevolezza della funzione sociale e culturale dello *sport* in Italia – e in particolare del calcio – i soggetti Destinatari del Codice etico si impegnano a comportamenti di responsabilità nei confronti della comunità sportiva nel suo complesso, con particolare attenzione al mondo degli spettatori sostenitori.

7.2 Tali comportamenti devono realizzarsi:

- in condotte economiche che assicurino una esemplare gestione finanziaria tale da garantire la continuità societaria nel contesto territoriale;
- in condotte di trasparenza assoluta sia nella comunicazione al pubblico dei dati attinenti alla vita – tecnico-sportiva ed economica - della società, sia nella immediata denuncia di ogni tentativo di illecito di qualsiasi provenienza;
- in condotte amichevoli nei confronti delle famiglie, delle Istituzioni scolastiche, dei giovani e delle loro associazioni, evitando ogni discriminazione in base all'età, al sesso, orientamento religioso e alla nazionalità.
- in condotte di amichevole accoglienza nei confronti dei *media*, nella loro legittima funzione di informazione e nel giusto equilibrio costituzionale tra il diritto di cronaca e la tutela della riservatezza.

## **Art. 8 Principi di correttezza e trasparenza nei rapporti**

8.1 I Destinatari del codice etico devono conformare ogni loro comportamento al rispetto della reputazione e dell'immagine del CONI, della FIGC, della Lega Pro, delle associate, dei tesserati e dei soggetti comunque coinvolti nell'organizzazione delle competizioni.

8.2 La Lega Pro aspira a soddisfare le migliori e legittime aspettative delle società associate, promuovendo in ogni sede e con ogni mezzo consentito ed eticamente idoneo gli interessi generali e collettivi delle medesime, rappresentandole nei casi consentiti dalla legge, da norme, da regolamenti o dall'ordinamento federale; evita ogni comportamento che possa favorire singole associate a svantaggio di altre.

8.3 Nei rapporti con le Istituzioni ed i funzionari pubblici i Destinatari del codice etico debbono tenere comportamenti trasparenti ed improntati alla massima correttezza e collaborazione.

Nessuno dei Destinatari deve promettere o versare somme, promettere o corrispondere somme a pubblici funzionari a titolo personale, con la finalità di promuovere o favorire interessi della Lega Pro o di società sportive, anche se a seguito di illecite pressioni. Nessuno dei Destinatari può eludere le suddette prescrizioni ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, ecc., abbiano invece le stesse finalità sopra vietate.

8.4 Fermi restando i principi di legalità ed onestà sopra richiamati, i Destinatari verificano accuratamente la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nelle dichiarazioni/comunicazioni effettuate ad amministrazioni o Istituzioni pubbliche ad altre componenti del Sistema Federale.

8.5 E' fatto divieto di esercitare condizionamenti di qualsiasi natura sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria (che, peraltro, integrano gli estremi della fattispecie di reato di cui all'art. 377 c.p. e sono, quindi, punibili penalmente) o agli organi di giustizia sportiva, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

8.6 Nell'ambito dei rapporti con gli organi di vigilanza sportivi (F.I.G.C., CO.VI.SOC, CONI) e statuali (Garante per la Protezione dei Dati Personali, AGCOM, Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, etc.) o indagini (autorità di pubblica sicurezza, giudiziaria, tributaria, sanitaria ecc.), la Lega Pro e le società sportive supportano a livello organizzativo e documentale la loro attività, consentendo un corretto svolgimento delle visite ispettive.

8.7 Ai collaboratori esterni della Lega Pro (consulenti, agenti, rappresentanti, Advisor, intermediari, etc.) è richiesto di osservare i principi etici e le regole di comportamento contenuti nel presente Codice Etico.

8.8 Tutti i Destinatari in relazione alle proprie mansioni, devono: osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i collaboratori esterni;

- selezionare solo controparti di adeguata qualificazione professionale e reputazione;

- applicare le condizioni contrattualmente previste; in particolare il compenso deve essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non possono essere effettuati ad un soggetto diverso dalla controparte contrattuale;
- richiedere ai collaboratori esterni di attenersi ai principi del presente Codice e includere nei contratti, l'obbligo espresso di attenersi ai principi del presente Codice Etico;
- segnalare tempestivamente al proprio referente qualsiasi comportamento del collaboratore esterno che appaia contrario ai principi etici od alle regole di comportamento del Codice Etico.

8.9 Relazioni con i partner: la moderna complessità dell'erogazione del servizio di organizzazione degli eventi calcistici e le modalità di commercializzazione dei diritti audiovisivi e promo-pubblicitari possono comportare la partecipazione di altri soggetti o partner.

Questo si attua mediante la costituzione di accordi o rapporti di partnership.

8.10 Nello sviluppo di queste iniziative tutti i partner devono attenersi al rispetto dei principi etici espressi in questo Codice.

I Destinatari devono:

- instaurare rapporti solo con partner o altri soci che godano di una reputazione rispettabile, che siano impegnati solo in attività lecite e che si ispirino a principi etici comparabili a quelli della Lega Pro;
- assicurare che a nessun partner venga garantito un trattamento sfavorevole o penalizzante rispetto alla sua contribuzione;
- assicurare parità di trattamento a coloro che partecipino alla contrattazione;
- assicurare la trasparenza degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi segreti contrari alla legge;

- segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento da parte di un partner o di un socio che appaia contrario ai principi, ai valori ed alle regole di comportamento del Codice Etico.

8.11 Relazioni con organi di stampa: i rapporti con la stampa sono intrattenuti esclusivamente dalle funzioni incaricate e sono caratterizzati dai principi di correttezza, trasparenza ed imparzialità. Ai Destinatari non è consentito rilasciare affermazioni o comunicati lesivi dell'immagine della Lega Pro, delle associate, dei tesserati o dei soggetti comunque coinvolti nell'organizzazione delle competizioni della Lega Pro.

8.12 Sistema di Controllo Interno: Lega Pro ha posto come elemento cardine della propria organizzazione l'individuazione di un adeguato ambiente di controllo, che contribuisca al miglioramento dell'efficienza ed efficacia delle attività della Lega e relativamente al quale i Destinatari siano adeguatamente sensibilizzati.

8.13 Trasparenza della contabilità: Lega Pro è consapevole dell'importanza della trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili e si adopera per disporre di un sistema amministrativo-contabile affidabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione e nel fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria e operativa, nonché frodi a danno della Lega stessa o di soggetti terzi.

8.14 Le rilevazioni contabili ed i documenti che da essa derivano devono essere basati su informazioni precise, esaurienti e verificabili, devono riflettere la natura dell'operazione cui fanno riferimento nel rispetto dei vincoli esterni (norme di legge, principi contabili), nonché delle politiche dei piani, dei regolamenti e delle procedure interne; inoltre, devono essere corredati della relativa documentazione di supporto necessaria a consentire analisi e verifiche obiettive. Le rilevazioni contabili devono consentire di:

- produrre situazioni economiche, patrimoniali accurate (bilanci, documenti informativi, etc.);
- dimostrare la correttezza e la trasparenza delle operazioni riferibili alla ripartizione dei proventi della commercializzazione dei diritti

televisivi, così come disciplinata dalla normativa vigente e dalle delibere assembleari;

- fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria e operativa e frodi a danno della Società o di terzi anche in relazione all'utilizzo di finanziamenti pubblici;

- effettuare controlli che permettano ragionevolmente di garantire la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite.

8.15 Tutti i Destinatari del Codice sono dunque tenuti:

- ad operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente, in modo che il sistema amministrativo-contabile possa conseguire tutte le finalità sopra descritte;

- ad adoperarsi affinché le informazioni ed i documenti forniti dietro richiesta del collegio dei Revisori siano tempestivamente predisposti in conformità ai principi di questo Codice Etico ed alle prescrizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Lega Pro.

8.16 Gli stessi principi e regole di comportamento saranno adottati dalla Lega Pro in occasione degli interventi necessari a disciplinare la conduzione amministrativa e finanziaria delle società di appartenenza al fine di assicurarne la corretta gestione a tutela della regolarità dell'attività agonistica.

8.17 Tutti i Destinatari del presente codice sono a conoscenza del modello gestionale ex Legge 231 adottato dalla Lega e si obbligano ad osservare le procedure in esse previste ed ogni opportuna cautela al fine di prevenire eventuali violazioni.

8.18 I Destinatari, nelle azioni o operazioni compiute a favore o per conto della Lega Pro, devono operare con diligenza, responsabilità e professionalità utilizzando al meglio strumenti e tempo a loro disposizione ed assumendo le loro responsabilità connesse alle proprie azioni o omissioni.

## **Art. 9 Conflitto di interessi**

9.1 Tutti i Destinatari devono assicurare che ogni decisione sia presa nel mero interesse della Lega e delle società sue associate; essi quindi devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di

interesse tra le attività economiche personali e le mansioni ricoperte nella Lega, che possa intaccare la loro indipendenza di giudizio e di scelta. I nominati a cariche della Lega devono svolgere il mandato nell'interesse della Lega stessa e delle associate secondo le linee di indirizzo ricevute e avendo cura di informare tempestivamente gli organi associativi sullo svolgimento del mandato.

9.2 Qualora uno dei Destinatari si trovi in una situazione che può costituire o determinare un conflitto di interessi deve segnalarla tempestivamente al proprio superiore affinché ne sia valutata l'effettiva presenza e definito l'eventuale intervento.

### **Art. 10 Principi di obbligazione etica**

10.1 La richiesta di associazione alla Lega delle Società sportive e di tesseramento degli sportivi, siano essi Dirigenti, tecnici o Atleti, comporta la conoscenza e la adesione a tutti i principi ed ai canoni di condotta previsti dal Codice etico.

10.2 I principi e le norme del Codice etico costituiscono parametro di valutazione ed interpretazione della liceità delle condotte dei Destinatari sia in sede di denuncia sia in sede di deliberazione delle sanzioni previste dall'Ordinamento sportivo.

10.3 La presente codificazione non esaurisce in ogni caso l'intero elenco delle condotte eticamente sensibili, costituendone una tipizzazione di massima che non esclude la configurabilità, da parte del Comitato etico, di altre e diverse condotte che comunque violino i principi generali enunciati nel Codice.

### **Art. 11 Gestione delle iniziative sociali e benefiche**

11.1 Nello svolgimento di attività liberali o di sponsorizzazione e nell'organizzazione di eventi a scopi benefici, la Lega Pro adotta criteri di massima trasparenza e correttezza nella conduzione di tali attività.

11.2 Oltre a quanto sopra, la Lega Pro si impegna pubblicizzare l'evento ed a conferire la liberalità e/o la sponsorizzazione in maniera che tutti i soggetti coinvolti siano pienamente consapevoli dello scopo, dell'entità e delle responsabilità dell'iniziativa.

## **Art. 12 Comitato etico per la vigilanza**

12.1 E' istituito presso la Lega Pro un Comitato per la vigilanza in merito all'attuazione delle previsioni del Codice etico, delle norme e dei principi in esso richiamate, delle disposizioni afferenti ai protocolli di intesa tra Ministero dell'Interno, Ministero dello Sport, CONI, FIGC, Leghe Professionistiche, LND, AIC, AIA e AIAC, ivi compreso il protocollo relativo al cd. "indice di gradimento", nonché per la certificazione etica e di qualità dei club.

12.2 Il Comitato Etico è costituito da un Presidente e cinque componenti tutti i designati dall'Assemblea su indicazione del Consiglio Direttivo. I componenti del Comitato etico restano in carica per un quadriennio olimpico. I membri del Comitato etico sono scelti fra personalità di alto profilo morale, che abbiano svolto attività e funzioni di prestigio nazionale in ambito universitario, professionale, sportivo, culturale o religioso.

12.3 Il Comitato etico si riunisce, su iniziativa del proprio Presidente o di almeno tre componenti, presso la Lega Pro ovvero in ogni luogo del territorio nazionale secondo i programmi di lavoro stabiliti dallo stesso Comitato.

12.4 Formazione e comunicazione: il Comitato Etico ha la responsabilità di predisporre ed attuare appropriati piani di comunicazione interna e di formazione per la divulgazione e la conoscenza del Codice Etico. Analoghi piani di comunicazione vengono realizzati per rendere noto all'esterno della Lega Pro i contenuti del Codice Etico e per portare a conoscenza Lega Pro dei pareri di incongruenza in merito ad eventuali violazioni del Codice Etico in modo che Lega Pro possa procedere, ove necessario, alle opportune segnalazione. Il Comitato Etico provvede, altresì, a predisporre un regolamento per la certificazione etica e di qualità dei club associati a Lega Pro.

12.5 Il Comitato Etico vigila sul generale rispetto dei principi etici da parte dei soggetti Destinatari del Codice in tutte le loro attività, individuali o societarie, ed in ogni manifestazione o evento rilevante sul piano agonistico, sportivo-istituzionale e sociale che li veda interessati.

12.6 Il Comitato Etico, acquisita da qualsiasi fonte la notizia di fatti rilevanti per le proprie funzioni, avrà la facoltà di accesso alla

documentazione di pertinenza dei soggetti Destinatari del presente Codice, gestita o conservata dalla Lega Pro o dalle società sportive, anche di natura economico-finanziaria o legale, per effettuare gli approfondimenti ritenuti necessari. Il Comitato può convocare ai fini informativi tutti i soggetti che riterrà di udire, consultare nell'ambito delle proprie competenze. I Destinatari del presente Codice non potranno rifiutarsi di cooperare con il Comitato etico ove richiesti. Il rifiuto della collaborazione configura grave violazione dei principi etici fondamentali.

12.7 Il Comitato etico riferisce della propria attività con una Relazione annuale indirizzata al Presidente e al Consiglio Direttivo della Lega Pro.

Nella Relazione, il Comitato etico ha facoltà di proporre iniziative o azioni della Lega Pro dirette alla prevenzione di fatti contrari all'etica sportiva. Il Comitato etico ha facoltà di avanzare osservazioni al Consiglio Direttivo nel corso dell'annata sportiva ogni qualvolta lo ritenga necessario.

12.8 Spettano al Comitato etico le iniziative di revisione periodica ed aggiornamento del presente Codice etico mediante la formulazione di apposite proposte al Consiglio Direttivo.

12.9 Il Comitato etico usufruisce, per lo svolgimento delle proprie funzioni, dell'organizzazione, delle strutture logistiche ed operative, nonché del personale della Lega Pro, previo coordinamento con il Segretario della Lega.

## **Capo II**

### **Art. 13 Sistema disciplinare e sanzionatorio**

13.1 L'osservanza delle norme contenute nel Codice Etico è parte integrante delle obbligazioni contrattuali previste per i dipendenti ed i collaboratori di Lega Pro.

13.2 L'osservanza del Codice Etico rappresenterà, altresì, elementi di valutazione nella cornice delle attività svolte da ciascuno dei Destinatari.

13.3 L'inosservanza, anche di uno dei principi e delle regole di comportamento costituisce un inadempimento degli obblighi contrattuali che può legittimare la Lega Pro a sospendere

l'esecuzione del contratto o, nei casi più gravi, a risolvere lo stesso con effetto immediato, fermo restando il risarcimento dei danni. Nelle ipotesi di violazioni che il Comitato Etico riterrà lievi, Lega procederà con semplice richiamo.

13.4 Sanzioni a carico del personale di Lega: le violazioni delle norme comportamentali contenute nel Codice Etico da parte dei Dipendenti sono valutate nel rispetto delle disposizioni normative e dei contratti collettivi vigenti e sono punite con le stesse sanzioni ivi indicate, proporzionate alla gravità della violazione ed alla reiterazione dei comportamenti.

13.5 Sanzioni a carico di collaboratori/consulenti esterni: le violazioni delle norme comportamentali costituiscono violazioni degli obblighi contrattuali al cui verificarsi Lega può determinarsi per la sospensione o la risoluzione contrattuale, fermo restando la possibilità per Lega di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione commessa. Salvo le ipotesi di violazioni gravi, Lega può procedere con semplice richiamo.

13.6 Sanzioni a carico di dirigenti di Lega Pro titolari di contratto di lavoro: le violazioni delle norme comportamentali contenute nel Codice Etico da parte dei Dirigenti sono valutate nel rispetto delle disposizioni normative e dei contratti collettivi vigenti e sono punite con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione ed alla reiterazione dei comportamenti.

13.7 Sanzioni a carico di dirigenti di Lega Pro la cui carica è elettiva: le violazioni delle norme comportamentali contenute nel Codice Etico da parte di dirigenti la cui carica è elettiva sono valutate nel rispetto delle disposizioni federali in materia. Nelle ipotesi di violazioni che il Comitato Etico riterrà lievi, Lega procederà con semplice richiamo.

## **Titolo II**

### **Principi di condotta delle Società sportive**

#### **Art. 14 Politiche di sicurezza legale**

14.1 Le Società sportive, quali soggetti di diritto dell'ordinamento giuridico generale, organizzati nelle forme delle società di capitali, operano nel rigoroso rispetto della legislazione nazionale ed

europea, vigilando in modo costante e penetrante su ogni settore e funzione dell'organizzazione aziendale e su tutti gli organi sociali.

14.2 Le Società prescelgono i candidati alla nomina in organi sociali fra persone dotate, oltre che di riconosciuta professionalità e capacità operativa e imprenditoriale sportiva, di comprovati requisiti di integrità, onestà e moralità. Non è ammessa la candidatura di persone che abbiano precedenti o pendenze per comportamenti delittuosi né di soggetti che abbiano subito sanzioni per fatti connessi alla partecipazione a scommesse su eventi sportivi. I candidati alla nomina di componenti degli organi societari di gestione e di controllo, alla nomina di dirigente, sportivo o non sportivo, dovranno essere in grado di esibire la certificazione antimafia così come previsto nel Protocollo d'Intesa col Ministero dell'Interno del 18 maggio 2016.

14.3 Le Società sportive, e per essi i soci, gli amministratori, i titolari degli organi di controllo contabile e di legalità, i Dirigenti sportivi nonché tutti i dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, vigilano per impedire che anche solo quote minime e non determinanti del capitale sociale siano possedute, direttamente o per interposta persona, da soggetti giuridici, che siano infiltrati da entità o persone in relazione con la criminalità organizzata. Le Società si impegnano affinché siano in posizione di soci unicamente soggetti che, per tutta la loro permanenza nel capitale sociale, siano in grado di esibire la certificazione antimafia richiesta dall'ordinamento italiano. Le Società sportive vigilano altresì per impedire che proventi da iniziative illecite, penale o *extra*-penali, siano investiti, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi modalità, anche diversi dalla sottoscrizione di quote del capitale sociale, nel loro patrimonio.

14.4 La condizione di assenza di sentenze passate in giudicato per i reati di cui alla L. 401/1989 e alla L. 376/2000, per i reati di truffa e appropriazione indebita, nonché di assenza di pene accessorie quali quelle della interdizione dall'esercizio di una professione o dall'esercizio di impresa ed il possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento della certificazione antimafia dovranno permanere in capo ai soci, ai componenti degli organi societari e ad ogni altro Dirigente, sportivo o non sportivo, per tutta la durata della loro

carica e comunque per tutto il periodo di permanenza dell'affiliazione in capo alla società sportiva (come previsto nel Protocollo di cui al comma 14.2).

La condizione di assenza di carichi penali pendenti di soci, amministratori, titolari degli organi di controllo contabile, Dirigenti e dei soggetti di cui all'art. 22 e 22 bis NOIF sarà comunque oggetto di valutazione ai fini della certificazione etica e di qualità dei club associati di Lega Pro.

14.5 Le Società sportive, e per essi i soci, gli amministratori, i titolari degli organi di controllo contabile e di legalità, i Dirigenti sportivi e tutti i loro dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, vigilano con la massima attenzione e con tutti i mezzi a propria disposizione affinché nessun socio ovvero titolare di organi sociali o dirigente societario, sportivi e non sportivi, e nessun tesserato partecipi a scommesse sportive o concorsi a premi, anche se veicolati attraverso concessionari ufficiali che operino in regime di legalità, che abbiano ad oggetto eventi calcistici in cui partecipino compagini italiane, ivi incluse le Rappresentative Nazionali.

### **Art. 15 Politiche per la sicurezza degli eventi sportivi**

15.1 Le Società sportive osservano le politiche per la sicurezza degli eventi sportivi, perseguite dal CONI, dalla FIFA, dalla UEFA, dalla Lega Pro e dall'Ordinamento giuridico generale e promuovono e adottano tutte le misure e procedure di propria spettanza, destinando allo scopo il personale e le risorse adeguati. In particolare, le Società si impegnano a destinare risorse e personale per la politica di sicurezza negli stadi e nelle aree limitrofe sensibili, in occasione degli eventi sportivi, adottando scrupolosamente le misure di sicurezza generali previste dall'Osservatorio per la sicurezza delle manifestazioni sportive nonché tutte le ulteriori misure speciali ed occasionali predisposte in occasione di eventi particolarmente a rischio, dalle competenti Autorità di governo.

15.2 Le Società sportive si impegnano a porre in essere le attività necessarie per l'attuazione del Protocollo di intesa tra Ministero dell'Interno, Ministero dello Sport, CONI, FIGC, Leghe Professionistiche, LND, AIC, AIA, AIAC in ordine all'indice di gradimento siglato il 4 agosto 2017, e, quindi, a far rispettare il REGOLAMENTO di COMPORTAMENTO del tifoso, applicando il

“gradimento” per le ipotesi in cui le disposizioni in esso contenute siano violate. Per i casi in cui si verificano le predette violazioni le società sportive aderenti a Lega Pro si impegnano:

- a comunicare tempestivamente alle questura territoriale competente la sospensione o l'interruzione del gradimento nei confronti del tifoso che ha violato le disposizioni del “REGOLAMENTO di COMPORTAMENTO del tifoso<sup>1</sup>”, indicando gli estremi del tifoso identificato;

- a comunicare tempestivamente alle società di cui saranno ospiti nelle trasferte previste dal calendario, la sospensione o l'interruzione del gradimento nei confronti del tifoso che ha violato le disposizioni del “REGOLAMENTO di COMPORTAMENTO del tifoso”, indicando i soli estremi del tifoso identificato.

15.2 bis Le società sportive si impegnano a mantenere un costante dialogo, attraverso le figure a ciò preposte, con le competenti autorità di sicurezza al fine di favorire lo scambio di informazioni nello spirito della più ampia collaborazione, prima, durante e dopo lo svolgimento delle gare per evitare il verificarsi di disordini.

15.3 Le Società sportive e tutti i loro Dirigenti, dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, evitano, in ogni occasione, condotte e, in particolare, dichiarazioni pubbliche o attraverso i media che possano sollecitare o fomentare conflittualità incompatibili con la sana contrapposizione sportiva e che siano in grado, anche solo potenzialmente, di creare tensioni fra gli spettatori e i sostenitori e determinare condizioni di fatto per fenomeni di violenza sia negli stadi sia fuori dall'area di pertinenza degli impianti sportivi.

### **Art. 16 Politiche di fair-play finanziario**

16.1 Le Società sportive osservano le politiche della FIFA, dell'UEFA, della FIGC e della Lega Pro e promuovono tutte le misure finalizzate ad una gestione corretta e tendenzialmente in equilibrio dei propri

---

<sup>1</sup> Il Regolamento di Comportamento del tifoso è l'insieme delle norme etiche e comportamentali che il tifoso è tenuto ad osservare sia all'interno dello stadio, sia nei confronti della propria squadra (anche tramite l'uso dei *social*) in occasione di eventi sportive e, comunque, delle gare, ivi comprese le disposizioni del Regolamento d'uso dello Stadio. La violazione di tali disposizioni regolamentari, fa scattare la sospensione o la revoca del gradimento, quale decisione della società sportiva in ottemperanza al Protocollo del Ministero dell'interno del 4 agosto 2017.

assetto finanziario, in modo da assicurare la piena operatività, sotto tali profili, per tutto l'arco di permanenza nei livelli agonistici di competenza.

16.2 Le Società sportive dimensionano i propri programmi di spesa e le fonti di costo, annuali e pluriennali, in funzione delle risorse disponibili e della capacità d'investimento, rifiutando operazioni di natura o impatto economico, che siano tali da alterare l'autonoma capacità di equilibrio finanziario. A tale scopo, le Società svolgono le più approfondite ed appropriate indagini tecniche anche in via preventiva alla presentazione della richiesta di affiliazione o iscrizione, in modo da certificare, anche mediante la predisposizione di bilanci previsionali, la sussistenza dei richiesti requisiti economico-finanziari per ciascun campionato.

#### **Art. 17 Politiche di fair-play organizzativo**

17.1 Le Società sportive danno attuazione alle politiche della FIGC e della Lega Pro, volte a predisporre adeguati assetti sportivo-organizzativi, inserendo nei propri organici tutte le figure previste dalle fonti regolamentari vigenti, ivi inclusi il personale medico specializzato, i responsabili dell'impiantistica e della sicurezza sul lavoro e negli stadi e le diverse figure di Dirigente sportivo, limitando al massimo il cumulo delle cariche in capo agli stessi nominativi, al fine di assicurare la piena operatività e funzionalità di ciascuna funzione.

#### **Art. 18 Politiche di repressione degli illeciti**

18.1 Le Società sportive, e per essi i soci, gli amministratori, i titolari degli organi di controllo contabile e di legalità, i Dirigenti sportivi e tutti i loro dipendenti o collaboratori ad ogni titolo, qualora vengano a conoscenza di qualsiasi atto, fatto o condotta illeciti, rilevanti sul piano giuridico statutale sportivo, commessi sia da soggetti interni alle stesse, inclusi Tecnici, Atleti e i Tesserati, sia da soggetti esterni alle stesse, hanno l'obbligo di denunciare immediatamente i fatti, tanto alla Procura federale quanto ai competenti organi di polizia giudiziaria ed alla Magistratura, in funzione della loro rilevanza. L'obbligo di denuncia sussiste anche in

caso di conoscenza di meri tentativi di illecito non ancora consumato.

18.1 bis Le società sportive si impegnano a segnalare alle competenti Autorità i tifosi verso i quali si sono presi provvedimenti di sospensione o interruzione del "gradimento" per violazioni.

18.2 L'obbligo di denuncia sussiste in capo a ciascuna persona fisica operante per la Società e nella Società, Atleta, Tecnico, Dirigente, sportivo e non, titolare di cariche sociale o mero collaboratore, indipendentemente dalla circostanza che la Società sportiva si sia o meno attivata nel senso prescritto.

18.3 In via preventiva, in materia di scommesse sportive, sebbene lecite ed effettuate mediante canali legittimi ed operatori ufficiali, le Società sportive sono tenute ad osservare rigorosamente il dovere di denuncia. Le Società promuovono, dunque, attività e programmi di informazione e prevenzione rivolti ai propri tesserati, siano essi Atleti, Tecnici o Dirigenti.

### **Titolo III**

#### **Principi di condotta dei Dirigenti sportivi, Tecnici, Atleti e Tesserati**

##### **Art. 19 Canoni di rispetto della legalità**

19.1 I Dirigenti sportivi devono comportarsi in tutta la loro attività in modo da assicurare la massima professionalità e capacità operativa e seguire i canoni di integrità, onestà e moralità, rinunciando alle cariche sportive se incorrono in sanzioni penali. Non devono altresì incorrere in sanzioni di natura sportiva per fatti connessi alla partecipazione a scommesse sugli eventi sportivi di calcio.

19.2 La condizione di assenza di carichi penali ed il possesso dei requisiti soggettivi, sia diretti che indiretti, per l'ottenimento della certificazione antimafia dovranno permanere per tutta la durata della loro carica, funzione o posizione societaria o sportiva, e, comunque, per tutto il periodo di permanenza nei livelli competitivi della Lega Pro.

##### **Art. 20 Canoni di condotta in materia di scommesse sportive**

20.1 Costituisce essenziale specificazione ed attuazione del più generale dovere di legalità, il rigoroso rispetto delle norme derivanti dalle leggi generali dello Stato nonché dagli atti normativi e regolamentari del C.I.O, dell'U.E.F.A., del C.O.N.I., della F.I.G.C. ed della Lega Pro e in particolare le Norme Organizzative Interne Federali - N.O.I.F. ed il Codice di giustizia sportiva, emanati dalla F.I.G.C. – in materia di scommesse sportive.

20.2 Ai Dirigenti sportivi, ai Tecnici ed agli Atleti nonché ad ogni altro tesserato, qualunque sia la loro funzione o posizione, direttamente o per interposta persona, è tassativamente vietata la partecipazione a scommesse sportive o concorsi a premi, anche se veicolati attraverso concessionari ufficiali che operino in regime di legalità, che abbiano ad oggetto eventi calcistici a cui partecipino compagini italiane, ivi inclusa le Rappresentative Nazionali.

20.3 I Dirigenti sportivi, i Tecnici, gli Atleti ed ogni altro tesserato, qualunque sia il loro inquadramento giuridico ovvero livello funzionale, riconoscono a titolo di prevenzione che la semplice appartenenza all'ordinamento sportivo impone il rigoroso rispetto del divieto di effettuare scommesse sugli eventi sportivi, anche *extra* calcistici.

20.4 Costituiscono violazioni del presente Codice, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti condotte in materia di scommesse sportive:

- a) la dazione e/o semplice offerta di dazione di danaro o altra utilità, anche se non economicamente quantificabile, sia a membri della propria società sportiva che di altre società sia, ancora, di terzi, se finalizzata alle scommesse;
- b) l'esercizio di condizionamenti, sia morali sia fisici, su soggetti tesserati e non, finalizzati al *match fixing*, anche in termini di mero tentativo;
- c) la semplice partecipazione di Dirigenti sportivi, Tecnici, Atleti e Tesserati a sodalizi fra più soggetti operanti nell'ambito delle scommesse sportive nel rispetto del divieto assoluto di qualsiasi forma di contatto, anche se occasionale e/o in forma strettamente privata e personale, con soggetti legati ad organizzazioni che abbiano interessi o gestiscano *match fixing*.

20.5 Costituisce violazione di gravità assoluta la commissione dei fatti da parte dei Dirigenti o soggetti apicali delle Società sportive. Costituisce, altresì, violazione di gravità assoluta l'omessa immediata denuncia alla Procura Federale dei fatti sopra descritti da parte dei soggetti Destinatari del presente Codice ne vengano a conoscenza.

20.6 Fermo restando quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva in tema di scommesse sportive, i fatti relativi a tali condotte dovranno essere comunicati anche al Comitato Etico.